

### editoriale 2

Venticinque... e li dimostra!

### primo piano 3-4

Trattato di Lisbona

di Danilo Desiderio

### attualità 7-8-9

Pre-clearing  
sdoganamento anticipato

di Alberto Libeccio

### osservatorio 10-11

Giurisprudenza comunitaria  
e nazionale

di Alessandro Fruscione

### professione 12

Copertura assicurativa  
per i doganalisti

### fisco 13-14

Giù le mani dal differito

di Gianni Gargano

### confiad 15

Confiad 15 gennaio 2010

di Vincenzo Bucciero

### speciale europa 17/21

Accordo CE-SADC  
aderenti all'APE

Cumulo doganale dell'origine  
o perfezionamento?

Misure commerciali dei  
Balcani occidentali

a cura di Mauro Giffoni

### dogane 23/32

Certificati Eur 1 - Eur Med

di Andrea Primerano

Tabacchi lavorati, accisa:  
politica sanitaria o fiscale

Bellezze in bicicletta

### scenari 33/34

Accordo di libero scambio  
tra la Cina e l'Asean

di A. P.

### filo diretto 35

Pubblica Amministrazione

di Andrea Toscano

### riceviamo e pubblichiamo 38

Lettera aperta

di Giorgio Rottigni

### Iva, assetto, territorio

Le nuove regole sulla territorialità dell'Iva hanno finalmente un assetto definitivo. Con notevole ritardo sulla tabella comunitaria, che ne richiedeva l'entrata in vigore al 1° gennaio 2010, il Consiglio dei ministri del 23 gennaio ha dato il via libera al decreto legislativo di recepimento del "VAT Package", licenziato, tuttavia, nella versione approvata il 12 novembre 2009.

di Benedetto Santacroce  
Matteo Mantovani


pag. 5-6

### Dogana... Da (a)MAR(e)

A Venezia c'è una località che tutti conoscono: punta della Dogana o punta della Salute. Si tratta della punta che divide l'entrata del Canal Grande dall'entrata del Canale della Giudecca, da cui si gode una vista meravigliosa dell'Isola di San Giorgio, dell'intero bacino di San Marco e del palazzo Ducale. Proprio su quella punta c'era l'osservatorio della Dogana dal quale venivano controllate le merci provenienti dall'estremo oriente e dirette ai mercati della Repubblica veneta.

di Walter Orlando

pag. 22



**Il Doganalista**

**Rivista giuridico-economica di commercio internazionale**

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXIII - n. 1 - Gennaio-Febbraio 2010

**Direttore Responsabile:** Walter Orlando

**Comitato di Redazione:** Italo Antelli, Giovanni De Mari, Antonio Di Gioia, Luciano Gallo, Mauro Lopizzo, Gianfranco Lorenzoni, Franco Mestieri, Walter Orlando, Stefano Pietraforte, Giuseppe Rebolino, Mario Signoretto.

**Coordinatore editoriale:** Liana Zagarese

**Editore:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

**Redazione:** Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28

**Sito Internet:** www.cnsd.it - **E-mail:** info@cnsd.it

**Pubblicità:** Centro Studi e Servizi srl - Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma - Tel. 06.42.00.46.21

**Stampa:** Stab. Tipolitografico Ugo Quintily spa - Viale Enrico Ortolani, 149/151 - 00125 Roma - Tel. 06/52.16.92.99

Poste Italiane spa - Sped. Abb. postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) - art. 1, comma 1 - DCB Roma

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana



**S**ono trascorsi 25 anni dal momento in cui pensammo di creare uno strumento per l'aggiornamento e l'informazione.

Gli inizi furono, come sempre, difficili e il percorso irto di difficoltà ma entusiasmante per quei pochi che accettarono la sfida.

Non riuscivamo a capire o a prevedere la durata della iniziativa ma con tenacia, giorno dopo giorno, siamo andati avanti grazie alla collaborazione e al sostegno di Aldo Mazzocchi e Marcella Trapani; ci sembra doveroso ricordarlo e ringraziarli.

Per vari motivi, anche di scelte editoriali, ci sembrò il momento di mettere a frutto l'esperienza accumulata negli anni per cominciare a muovere i primi passi: in questa fase ci aiutò la competenza e la bravura del nostro amato Pier Fortunato Gabella. Siamo così arrivati agli inizi del terzo millennio: fummo costretti ancora una volta ad una scelta coraggiosa e difficile che permettesse di realizzare il nostro giornale in perfetta autonomia.

"La fortuna aiuta gli audaci": all'inizio di questa nuova avventura abbiamo potuto contare, sia pure per un breve periodo, sulla collaborazione di un amico giornalista attento conoscitore delle tecniche di comunicazione. Siamo arrivati al 2009: abbiamo continuato a profondere impegno ed energia per realizzare un prodotto bello nella forma e interessante e ricco nei contenuti. Non sappiamo se ci siamo riusciti ma il nostro impegno è

# 25 Venticinque... E LI DIMOSTRA!



stato sempre totale.

Un ringraziamento va anche ai nostri collaboratori che non ci hanno mai fatto mancare articoli di pregio e sempre attuali.

Con l'inizio del nuovo anno abbiamo deciso di rivedere l'impianto grafico ed editoriale.

In piena sintonia con le tendenze eco-ambientali abbiamo infatti deciso di utilizzare una carta ecologica per rispettare l'ambiente e dare un contributo a quanti, con varie iniziative, preservano le risorse disponibili. Abbiamo quindi deciso di abbandonare l'uso di carta proveniente dalla distruzione delle foreste primarie e di utilizzare invece carta proveniente da fonti eco-sostenibili. In questo modo cerchiamo di dare anche il nostro contributo per fermare la deforestazione globale, riducendo l'uso di cloro e contribuendo ad un corretto smaltimento dei rifiuti. Il ciclo di lavorazione della carta ecologica infatti, comprende l'impiego di almeno il 50% di fibre riciclate post-consu-

mo con tecnologie pulite e senza uso di cloro. La

stessa sopravvivenza di molte specie animali è strettamente legata alla vita delle foreste. Poiché un'alta percentuale del legno tagliato nelle foreste del pianeta viene lavorato dalle industrie del legno per rifornire l'editoria e i produttori di carta, riteniamo indispensabile modificare alcune nostre sconsiderate abitudini e cercare di essere più attenti e sensibili alle esigenze di questa nostra tanto amata ma tanto bistrattata terra.

la redazione

Il 1° dicembre 2009 il Trattato di Lisbona è entrato in vigore, come previsto dall'articolo 6 del Trattato stesso, il cui testo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE C115 del 9 maggio 2008.

# TRATTATO DI LISBONA

Tale accordo modifica il Trattato sull'Unione europea ed il Trattato istitutivo della Comunità europea (quest'ultimo rinominato in "Trattato sul funzionamento dell'Unione europea"), riproponendo gran parte delle innovazioni contenute nel progetto di Costituzione europea che, come noto, fu bocciato nel 2005 dal voto negativo dei referendum francese ed olandese.

Fra le novità principali introdotte, va evidenziato innanzitutto il definitivo subingresso dell'Unione europea alla Comunità europea, con conseguente acquisizione da parte della prima della relativa personalità giuridica di diritto internazionale.

La questione della personalità giuridica dell'Unione, oggetto in passato di accesi contrasti dottrinali, rileva essenzialmente sul piano delle relazioni esterne, in particolare per quanto concerne la capacità di concludere trattati o di aderire a convenzioni internazionali. Prima che il Trattato di Lisbona entrasse in vigore infatti, tale personalità veniva pacificamente riconosciuta alla Comunità europea, all'Euratom, e fino a che non ne è avvenuto lo scioglimento (nel 2002), alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio (CECA), ossia alle tre Comu-

nità che componevano l'UE (insieme ai due settori intergovernativi della politica estera e di sicurezza comune, cd. "PESC" e della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, costituenti rispettivamente il "secondo" e "terzo" pilastro).

La stessa soggettività giuridica di diritto internazionale non veniva invece riconosciuta all'Unione europea. Da lunga data infatti, larga parte della dottrina internazionalistica (sotto l'impulso dell'Unione Sovietica e dai paesi dell'ex blocco comunista, che per primi avevano sollevato la questione), aveva negato all'UE il cd. "treaty making power", ossia la capacità di concludere accordi con Stati terzi, e più generalmente, l'attitudine ad essere destinataria di norme giuridiche internazionali, a differenza delle tre Comunità in essa inglobate e, naturalmente, degli Stati membri che la componevano, i quali potevano pertanto gestire autonomamente le loro relazioni internazionali.

I lettori più attenti della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea avranno notato che a partire da dicembre, in tale raccolta hanno iniziato a comparire i primi accordi siglati tra Unione europea (non più, dunque, "Comunità europea") e Paesi terzi, com'è avve-

nuto con il recente Accordo sull'estradizione e sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, pubblicato in GUUE L 323 del 10.12.2009.

Con il Trattato di Lisbona dunque, la distinzione tra Comunità europea ed Unione europea viene definitivamente superata, sostituita dalla creazione di un quadro istituzionale unico che vede rafforzato tra l'altro il ruolo del Parlamento europeo, in particolare mediante il potenziamento delle sue prerogative legislative e l'ampliamento dei campi d'applicazione della procedura di co-decisione. Il sistema decisionale comunitario viene infatti sempre più a strutturarsi secondo un'architettura di tipo "bicamerale", simile a quella vigente all'interno del nostro Paese, la quale vede il Parlamento europeo affiancato nella maggior parte dei casi al Consiglio in veste di (co)legislatore. I campi d'applicazione del voto a maggioranza qualificata vengono inoltre estesi, con il voto all'unanimità applicabile segnatamente nell'ambito della fiscalità, della politica sociale, nonché della politica estera e di sicurezza comune.

Altra novità fondamentale introdotta dal Trattato di Lisbona è

data dall'abolizione della struttura cosiddetta dei "tre pilastri", con la "comunitarizzazione" dei settori della PESC e della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (nella quale rientra anche la cooperazione doganale), che d'ora in avanti funzioneranno con il "metodo comunitario". In sostanza, tutte le iniziative e decisioni relative a questi due settori, d'ora in avanti non saranno più adottate in base ai processi di cooperazione intergovernativa ai quali ci eravamo abituati (si pensi ad esempio alla costituzione del Sistema di Informazione Doganale (SID) od alle due Convenzioni di Napoli sulla mutua assistenza e cooperazione tra amministrazioni doganali), bensì attraverso il tradizionale percorso con cui avviene l'emanazione degli atti comunitari, il quale prevede il coinvolgimento attivo di Parlamento europeo e Consiglio, con la Commissione europea in funzione di impulso.

Per quanto riguarda la cooperazione doganale, l'articolo 87 del Trattato di Lisbona, senza introdurre modifiche sostanziali rispetto all'art. 30 del Trattato sull'Unione europea, prevede (par. 1) che: "L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi ... i servizi delle dogane". Le amministrazioni doganali continuano pertanto a rimanere incardinate nell'ambito degli apparati istituzionali dei singoli Stati membri, ma come è avvenuto fino ad oggi, occorrerà continuare a sviluppare iniziative volte a raccordarne sempre più l'azione, in modo da farle muovere all'unisono: si ricordino in proposito i vari

"programmi comunitari d'azione" Matheus, Dogane 2000, Dogane 2002, Dogane 2007 e Dogane 2013.

Ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 87, per la realizzazione di tali finalità, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, potranno stabilire misure riguardanti: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni; b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico; c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

Infine, il Consiglio (par. 3), deliberando secondo una procedura legislativa speciale (la quale prevede il voto all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo), potrà stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui all'articolo 87, servizi doganali inclusi.

In conclusione, il Trattato di Lisbona introduce una serie di innovazioni importanti, che sicuramente avranno un impatto notevole sul modo di lavorare delle dogane comunitarie. Ma la domanda che occorre porsi è: sono sufficienti tali cambiamenti per fare in modo che le 27 autorità doganali degli Stati membri lavorino in maniera completamente integrata, come se fossero un'unica amministrazione? La risposta come al solito, non è semplice. Sebbene infatti l'azione di armonizzazione in campo doganale perseguita fino ad oggi a livello comunitario abbia conseguito risultati importanti, che sicuramente hanno av-

vicinato le differenze culturali, metodologiche e procedurali che caratterizzano i vari Stati membri, questo processo purtroppo è ben lontano dal dirsi concluso. Lo dimostra l'applicazione della stessa normativa doganale comunitaria: un quadro di norme comuni a tutti gli Stati membri che però spesso riceve interpretazioni differenti da parte delle varie amministrazioni nazionali. Lo dimostrano inoltre le numerose relazioni speciali della Corte dei Conti UE, le quali puntualmente mettono allo scoperto differenze operative esistenti tra le varie dogane comunitarie. Sarà forse perché, ancora oggi, nella impostazione del lavoro e nella scelta delle priorità in materia di azione delle varie dogane incidono pesantemente gli interessi politici nazionali? Allora una cosa ce la sentiamo di dire: finché non si darà vita ad un apparato doganale unico a livello di Unione europea e la gestione degli obiettivi cui improntare l'azione delle varie dogane non sarà ricondotta direttamente alle istituzioni UE, possibilmente con la creazione di un tribunale amministrativo sovranazionale specializzato nella risoluzione di questioni di commercio internazionale e doganali, similmente a quanto avviene negli Stati Uniti, con l'United States Court of International Trade (USCIT) od in Canada con il Canadian International Trade Tribunal, le suddette differenze continueranno ad esistere. Non sorprendiamoci quindi se vedremo ripetersi in futuro i fenomeni di sviamento di traffico ai quali, soprattutto in periodi di crisi, ci siamo oramai tristemente abituati.



# I V A ASSETTO A TERRITORIO



Le nuove regole sulla territorialità dell'Iva hanno finalmente un assetto definitivo. Con notevole ritardo sulla tabella comunitaria, che ne richiedeva l'entrata in vigore al 1° gennaio 2010, il Consiglio dei ministri del 23 gennaio ha dato il via libera al decreto legislativo di recepimento del "VAT Package", licenziato, tuttavia, nella versione approvata il 12 novembre 2009. In ragione di questa scelta, non sono state recepite le modifiche normative proposte con la bozza del 16 gennaio, seppure l'esecutivo si è impegnato ad adottare, mediante successive disposizioni, i cambiamenti che si dimostreranno necessari a garantire l'implementazione delle nuove misure e a tutelare gli interessi degli operatori che ne dovessero risultare danneggiati. Fra questi, rientrano senz'altro gli appartenenti alla categoria degli autotrasportatori, le cui istanze di modifica della disciplina sono ri-

*Le nuove regole sulla territorialità dell'Iva hanno finalmente un assetto definitivo.*

*Con notevole ritardo sulla tabella comunitaria, che ne richiedeva l'entrata in vigore al 1° gennaio 2010, il Consiglio dei ministri del 23 gennaio ha dato il via libera al decreto legislativo di recepimento del "VAT Package", licenziato, tuttavia, nella versione approvata il 12 novembre 2009.*

maste lettera morta. In particolare, le associazioni di categoria avevano invocato l'inserimento nel testo normativo di misure che potessero consentire il recupero dell'Iva a credito in tempi rapidi, atteso che l'instaurazione delle ordinarie procedure di rimborso avrebbe arrecato particolare pregiudizio alle imprese di trasporto, aggravandone in modo sensibile il già precario equilibrio finanziario.

Scartata l'ipotesi di ripristino del plafond, nella bozza dell'ultima ora era apparsa la previsione di un allargamento della platea dei soggetti titolati al rimborso infrannuale ex art. 38-bis del DPR 633/72, a beneficio di coloro che effettuano trasporti intracomunitari di merci.

La proposta è stata però scartata, con la conseguenza che, a regime - salvo prossimi sviluppi - i tempi di recupero dell'imposta per gli operatori a credito risulteranno particolarmente penaliz-

zanti rispetto al passato.

Entrando nel merito della riforma, la novità più importante consiste nel rovesciamento del principio su cui per decenni si è basata la definizione della rilevanza territoriale dei servizi nell'ambito dei rapporti fra soggetti passivi (business to business, "B2B"): la regola generale è passata dal luogo di stabilimento del prestatore a quello del committente. Quanto invece ai rapporti intrattenuti con i privati (business to consumer, "B2C"), rimane confermato il già vigente principio guida del luogo del prestatore, derogato in caso di destinatario extracomunitario.

È proprio nell'ambito dei trasporti di merci che la novella in rassegna produce i maggiori effetti sostanziali, tanto da poter parlare di una autentica "rivoluzione" di settore: il principio della rilevanza territoriale in base alla distanza percorsa nello Stato è sostanzialmente abbandonato (permane solo nel B2C) a favore delle predette regole generali. Inoltre, il legislatore è intervenuto nell'art. 40 del D.L. 331/93 abrogando, fra l'altro, i commi 5 e 6 recanti, rispettivamente, la disciplina dei trasporti intracomunitari di beni e dei servizi a questi connessi, disciplina che il nuovo decreto ha "trasferito" (con modifiche) nell'ambito delle cennate disposizioni recate dagli artt. 7-ter e seguenti del DPR 633/72.

La prima conseguenza di una simile impostazione è che ogni volta che il committente del servizio è un soggetto passivo non residente in Italia, la prestazione risulterà ivi fuori campo, rimanen-

do priva di influenza la localizzazione geografica della tratta. Più nello specifico, la fiscalità del comparto dei trasporti risulta così modificata:

### *Trasporto non intracomunitario di merci*

La casistica in rassegna include sia i trasporti interni che internazionali. Se il committente è soggetto passivo, si applica la regola generale del B2B, per cui la prestazione – ex art. 7-ter, lett. a) del DPR 633/72 nel testo novellato – è territorialmente rilevante in Italia se qui è stabilito il destinatario della stessa.

Negli altri casi, conseguentemente, è non soggetta ad Iva anche se la distanza percorsa è tutta nazionale (così, un trasporto da Roma a Milano reso ad un soggetto passivo svizzero è in toto escluso da Iva).

In ragione della natura "fuori campo" per carenza del requisito territoriale, siffatta tipologia di operazioni rimane altresì estranea all'ambito di applicazione della non imponibilità ex art. 9 del DPR 633/72, da cui l'esclusione di queste prestazioni dal computo del plafond Iva.

Nel B2C continua invece a valere il criterio (in deroga) della territorialità collegata alla distanza percorsa nel territorio nazionale, confermato all'art. 7-sexies lett. b), del DPR 633/72 nuova versione.

### *Trasporto intracomunitario di merci*

Anche qui, se il committente è soggetto passivo trova applicazione la regola generale del B2B, assumendo dunque rilievo il luogo di stabilimento del destina-

tario, con la conseguenza che tutte le volte in cui detto soggetto non è domiciliato o residente in Italia, o ivi non dispone di una stabile organizzazione attraverso la quale "riceve" il servizio, la prestazione è non soggetta ad imposta anche quando, nel caso di committente extracomunitario, il trasporto parte dal territorio nazionale. In proposito, si noti che, precedentemente ex art. 40, comma 5 del D. L. 331/93, in tale ipotesi il trasporto era rilevante nel nostro Paese.

Con committente non soggetto passivo, in deroga alla regola generale recata dall'art. 7-ter, lett. b) del (novellato) DPR 633/72 per i rapporti B2C, la prestazione, ai sensi dell'art. 7-sexies, lett. c) del medesimo decreto, è rilevante in Italia solo se qui ha inizio il trasporto.

Nella sostanza, sebbene in base ad una diversa normativa, la disciplina della casistica in parola rimane ancorata ai medesimi principi dettati dall'abrogato comma 5 dell'art. 40 del D.L. 331/93.

Quanto al plafond Iva, poiché tale grandezza origina dall'effettuazione di operazioni non imponibili ex art. 9 del DPR 633/72, le uniche prestazioni che attribuiscono ancora il diritto ad effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta ex art. 8, lett. c) del predetto decreto, sono quelle relative al trasporto di beni in importazione, esportazione e transito se effettuate a favore di committenti nazionali, diversamente sono fuori campo tout court.

Benedetto Santacroce  
Matteo Mantovani

Su richiesta del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali, sostenuto dall'Autorità portuale di Napoli, è stato avviato nel Porto di Napoli la sperimentazione del progetto di sdoganamento anticipato (pre-clearing). Siamo sicuri che il progetto, con la trasmissione anticipata dei dati, permetterà uno sdoganamento più veloce. Auspichiamo che l'iniziativa venga adottata anche negli altri porti italiani.

# PRE-CLEARING SDOGANAMENTO ANTICIPATO

*Sperimentazione del progetto di sdoganamento anticipato - preclearing - nel Porto di Napoli con decorrenza dal 1°/03/2010. Linee guida - Integrazione*

La Direzione Centrale Gestione Tributi, con nota prot. 165682/RU/ACGT del 12.01.2010, ha autorizzato questa Direzione Interregionale - per un periodo di sei mesi - alla sperimentazione del progetto di sdoganamento anticipato nel Porto di Napoli, che decorre dal 01 marzo 2010.

Le presenti linee guida indirizzeranno la fase di sperimentazione e saranno successivamente integrate con un procedurale operativo alla cui stesura parteciperanno gli altri attori coinvolti nel progetto.

## **Premessa**

Per l'attuazione della fase sperimentale del pre-clearing, è indispensabile che il manifesto merci in arrivo (MMA) sia predisposto e trasmesso, in modalità telematica, al competente ufficio doganale almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave e che le dichiarazioni doganali siano presentate in procedura ordinaria.

Le presenti istruzioni potranno essere utilizzate anche dai soggetti domiciliari che aderiranno alla procedura di sdoganamento telematico per i regimi all'importazione in procedura di domiciliatura di cui alla circolare n. 22/D del 26 novembre 2009, emanata dalla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione.

## **Modalità operative**

### *Articolo 1*

#### *Obiettivi del progetto di sdoganamento anticipato pre-clearing*

Il presente progetto si pone l'obiettivo di semplificare ed ottimizzare le procedure doganali nel Porto di Napoli avvalendosi dei nuovi principi normativi adottati in materia, anche a livello comunitario [Reg.CE n. 312/2009 Reg. CE n. 450/2008 del 23 aprile 2008; Reg. CE n. 648/2005 del 13 aprile 2005; D. L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in Legge n. 80 del

14 maggio 2005].

Il processo di semplificazione prevede l'implementazione dello strumento telematico in un sistema unitario di comunicazione con collegamento e scambio di dati tra i soggetti interessati, pubblici e privati.

Attraverso il controllo integrato dei flussi delle merci si accresce l'efficienza dei controlli, si riduce il tempo di effettuazione delle operazioni doganali e si consente agli attori del ciclo portuale di disporre delle informazioni di competenza in tempo reale.

### *Articolo 2*

#### *Invio telematico e convalida anticipata del MMA*

- I. Il MMA viene trasmesso, in modalità telematica, dall'operatore almeno 24 ore prima dell'arrivo della nave. Il manifesto in arrivo, corredato del codice identificativo del terminal di destinazione, o del codice



magazzino virtuale 099 da utilizzare esclusivamente per lo sdoganamento in linea, costituisce richiesta di autorizzazione per le merci da sbarcare.

II. A compimento delle operazioni di cui al punto I ed a seguito dell'avviso di arrivo della nave (in rada) da parte della Capitaneria di Porto, l'operatore comunica il risultato dello sbarco.

Tale messaggio, inviato dal terminalista sostituisce la comunicazione presentata su supporto cartaceo all'Ufficio doganale di competenza.

nale di competenza.

La Dogana può chiedere la presentazione delle polizze di carico, contestualmente alla presentazione del manifesto anticipato.

III. In base alla trasmissione telematica del MMA il sistema informatico genera le partite di A/3. Prima della convalida del flusso provvisorio da parte della Dogana l'operatore può procedere alla rettifica dei dati iscritti a Manifesto.

IV. Successivamente, l'Ufficio delle Dogane provvede alla

convalida del MMA.

V. Eventuali rettifiche del manifesto dopo la sua convalida potranno essere autorizzate dal competente ufficio doganale secondo le modalità di rito.

#### Articolo 3

#### Presentazione anticipata delle dichiarazioni doganali in modalità telematica

I. A seguito della convalida del MMA, sussistendo le condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del D. Lvo 374/90, gli operatori possono inviare telematica-



*Dott. Franco Mestieri*  
*Spedizioniere Doganale*

#### **Consulenze in :**

- **Commercio Estero**
- **Intrastat**
- **Iva Comunitaria**
- **Accise**
- **Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)**
- **Contenzioso Doganale e ricorsi**
- **Docenze e Formazione**

**Sede operativa**  
**CARPI (Modena)**  
**Via dei Trasporti, 2A**  
**Tel. 059 657 001**  
**Fax 059 657 044**  
**E-mail: [mestieri@samasped.com](mailto:mestieri@samasped.com)**





- mente le dichiarazioni doganali delle merci.
- II. All'atto della convalida delle dichiarazioni il sistema genera le seguenti tipologie controllo: CA, CD, CS o VM.
  - III. L'esito del circuito doganale di controllo sarà immediatamente comunicato, via mail, al dichiarante delle merci.
  - IV. Il gestore del terminal di T.C., attraverso l'interscambio delle informazioni con il sistema telematico doganale (colloquio con i terminalisti), conoscerà gli esiti delle dichiarazioni - CA, CD, CS o VM relative alle A3 di propria competenza. In ciascuna dichiarazione doganale di esito, saranno riportati nella casella 40 gli estremi della relativa partita di A/3 generata dal MMA.
  - V. In caso di interruzione del sistema informatico (doganale e/o dell'operatore) si procede all'iscrizione delle partite di merci con l'analogha procedura prevista per la presentazione del MMA cartaceo.
  - VI. L'operatore trasmette i dati relativi alle provviste di bordo al sistema doganale, al più tardi al momento dell'arrivo della nave.
- mail, all'Ufficio delle Dogane e alla G.d.F.
- II. A seguito di tale adempimento, le merci esistenti a bordo si considerano arrivate negli spazi doganali.
  - III. Il visto sbarcare è effettuato dalla G.d.F. con le modalità di rito.
  - IV. Al momento dello sbarco:
    - a) per le merci esitate CA è previsto il rilascio immediato, fatti salvi tutti gli ulteriori adempimenti prescritti dalle altre Amministrazioni (Veterinario, Sanità marittima, Fitopatologo, CITES). Per le merci soggette al rilascio del N.O. sanitario, la bolletta doganale sarà trattata dal Capo Ufficio di Controllo fino alla presentazione del prescritto certificato;
    - b) per le merci esitate CD, CS e VM è previsto il posizionamento in aree appositamente individuate dall'Autorità Portuale fino all'espletamento delle formalità doganali.
  - V. Nel caso in cui la merce non dovesse risultare idonea al controllo sanitario, il Responsabile dell'Ufficio è autorizzato a disporre l'annullamento della bolletta doganale adoperando tutte le cautele possibili affinché la merce abbia l'esito stabilito dall'Autorità sanitaria.
  - VI. In ogni caso di annullamento della bolletta è sempre necessario procedere a visita fisica della merce.
  - VII. Il visto uscire dagli spazi doganali è effettuato dalla G.d.F. con le modalità di rito.
  - VIII. Per le merci da introdurre nei magazzini/recinti di temporanea custodia, il gestore verifica le partite introdotte e comunica tempestivamente - entro due ore dall'introduzione in magazzino - all'Ufficio delle Dogane, ai fini delle dovute rettifiche, le eventuali incongruenze riscontrate.

#### Articolo 5

##### *Responsabilità del vettore e del gestore del terminal di T.C.*

Eventuali irregolarità o differenze riscontrate rispetto alle partite iscritte nel MMA convalidato, sono imputabili al vettore fino al momento della presa in carico da parte del gestore di magazzino/recinto di T.C. o della presentazione della dichiarazione di esito di cui al precedente articolo 4.

Per le partite non rispondenti ai dati del MMA, o non ricevute, il gestore del terminal è tenuto a darne tempestiva comunicazione - entro 2 ore - all'Ufficio delle Dogane, che provvederà alle rettifiche delle schede di A/3.

Con l'invio all'Ufficio delle Dogane del messaggio di conferma di entrata delle partite di sua pertinenza, il gestore del terminal subentra nella responsabilità del vettore.

*Il Direttore Interregionale  
Alberto Libeccio*

#### Articolo 4 *Adempimenti relativi allo sbarco*

- I. La Capitaneria di Porto ufficializza l'arrivo della nave porta-container, dandone immediata comunicazione, via

- VII. Il visto uscire dagli spazi doganali

# Giurisprudenza com

**Corte di Giustizia, Sez. II, sentenza 28/1/2010 – Pres. e Rel. Timmermans – Belgische Staat c/ Direct Parcel distribution e altro**

*Obbligazione doganale – Contabilizzazione – Significato del termine – Modalità operative*

*Obbligazione doganale – Contabilizzazione – Omissione – Comunicazione del debito all'operatore – Impossibilità*

*Obbligazione doganale – Pagamento a fronte di una comunicazione non preceduta da contabilizzazione – Diritto al rimborso dei dazi – Sussistenza*

La "contabilizzazione" di cui all'art. 217, n. 1, del Codice doganale comunitario deve essere distinta dall'iscrizione dei dazi registrati nella contabilità delle risorse proprie prevista dall'art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità. Dal momento che l'art. 217 cdc non prescrive modalità pratiche per la "contabilizzazione", ai sensi di tale disposizione né, pertanto, requisiti minimi di ordine tecnico o formale, detta contabilizzazione deve essere effettuata in modo tale da assicurare che l'autorità doganale competente iscriva l'importo esatto dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale nei registri contabili o su qualsiasi altro supporto in loro luogo, per consentire in particolare che la contabilizzazione degli importi interessati sia effettuata con certezza, anche nei confronti del debitore.

L'art. 221, n. 1, cdc, deve essere interpretato nel senso che la comunicazione al debitore da parte dell'autorità doganale, secondo "modalità appropriate", dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuto può essere

validamente effettuata solo se l'importo di tali dazi è stato preliminarmente contabilizzato dalla suddetta autorità. Gli Stati membri non sono tenuti ad adottare norme di procedura specifiche circa le modalità secondo le quali deve aver luogo la comunicazione al debitore dell'importo di tali dazi, dal momento che a detta comunicazione possono essere applicate norme di procedura interne di portata generale che garantiscano un'informazione adeguata del debitore e gli consentano di assicurare, con piena cognizione di causa, la difesa dei suoi diritti. Il diritto comunitario, comunque, non osta a che il giudice nazionale si basi su una presunzione, connessa alla dichiarazione dell'autorità doganale, secondo cui la "contabilizzazione" dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione ai sensi dell'art. 217 cdc è stata effettuata prima della comunicazione di tale importo al debitore, purché i principi di effettività e di equivalenza siano rispettati.

L'art. 221, n. 1, cdc deve essere interpretato nel senso che la comunicazione dell'importo dei dazi da recuperare deve essere stata preceduta dalla contabilizzazione di detto importo da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e che detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità all'art. 217, n. 1, cdc, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 221, n. 1, citato e delle norme sulla prescrizione in vigore alla data in cui l'obbligazione doganale è sorta. Sebbene l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione permanga "legalmente dovuto" ai sensi dell'art. 236, n. 1, primo comma, cdc, nonostante tale importo sia stato comunicato al debitore senza essere stato

previamente contabilizzato conformemente all'art. 221, n. 1, citato, ciò non toglie che, qualora siffatta comunicazione non sia più possibile in quanto il termine di prescrizione triennale è scaduto, il suddetto debitore deve, in linea di principio, poter ottenere il rimborso di tale importo da parte dello Stato membro che lo ha riscosso. Una casa di spedizioni depositava una dichiarazione sommaria presso la dogana belga concernente un container di merci destinato alla Direct Parcel. Il container veniva consegnato a destinazione senza che, però, la dichiarazione doganale fosse appurata. A distanza di circa otto mesi dai fatti, le autorità belghe richiedevano il pagamento dell'obbligazione doganale, avverso la quale la casa di spedizioni ricorreva al Tribunale di primo grado di Anversa. Il ricorso veniva respinto, ma il giudice d'appello capovolgeva la decisione, rilevando la decadenza del Belgische Staat dal diritto a procedere al recupero dell'obbligazione doganale, non avendo esso fornito alcuna prova di una preventiva contabilizzazione a posteriori dell'importo dei dazi pretesi, ai sensi dell'art. 221, n. 1, del Codice doganale. La Corte di Cassazione belga, adita dall'Amministrazione finanziaria, riteneva opportuno chiedere alla Corte di Giustizia di chiarire se: a) la contabilizzazione di cui all'art. 221 cdc coincidesse oppure no con quella di cui all'art. 217 cdc, consistente nell'iscrizione dell'importo dei dazi da parte dell'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci e, comunque, con quali modalità debba avvenire tale contabilizzazione; b) se la comunicazione dell'importo dell'obbligazione doganale al debitore è possibile soltanto quando essa è stata preceduta da una contabilizzazione effettuata con modalità appropriate; c) se la comunicazione dell'importo dei dazi da recuperare deve essere stata precedu-

# unitaria e nazionale

ta dalla contabilizzazione di detto importo da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e se detto importo, ove non sia stato oggetto di una contabilizzazione in conformità all'art. 217, n. 1, cdc, non può essere recuperato da tale autorità, la quale tuttavia conserva la facoltà di procedere ad una nuova comunicazione del medesimo importo. La Corte si è espressa nel senso di cui alle massime.

**Corte di Giustizia, Sez. IV, sentenza 14/1/2010 – Pres. Lenaerts, Rel. Von Danwitz – Terex e altri c/ Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

*Obbligazione doganale – Regime di perfezionamento attivo – Codice del regime indicato erroneamente dall'operatore – Recupero dei dazi dovuti – Possibilità – Condizioni*

L'indicazione, in dichiarazioni d'esportazione di prodotti compensatori ottenuti nel regime di perfezionamento attivo, del codice di regime doganale 10 00, che designa l'esportazione di merci comunitarie, anziché del codice 31 51, pertinente per le merci oggetto di una sospensione dei dazi in forza del regime predetto, fa sorgere un'obbligazione doganale, conformemente all'art. 203, n. 1, del codice doganale comunitario. Tuttavia le autorità doganali possono procedere alla revisione della dichiarazione di esportazione delle merci al fine di correggere il codice di regime doganale loro attribuito dal dichiarante e le autorità medesime sono tenute, da un lato, a verificare se le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato siano state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti e se gli obiettivi del regime di perfezionamento attivo non siano stati messi in pericolo, segnatamente in quanto le merci oggetto di tale re-

gime doganale sono effettivamente state riesportate, nonché, dall'altro, ad adottare, eventualmente, le misure necessarie per regolarizzare la situazione, ivi compreso lo sgravio dei dazi, tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono. La Terex è un'impresa che produce macchinari per movimento terra. Essa importa svariati componenti che sono integrati in tali macchinari. I componenti importati sono oggetto di una sospensione dei dazi doganali a titolo del regime di perfezionamento attivo definito agli artt. 114-129 del codice doganale. Detti macchinari sono venduti a compratori ubicati sia all'interno che all'esterno della Comunità.

Quando tali merci sono riesportate osservando le condizioni relative al regime di perfezionamento attivo, esse sono esenti da dazi.

Nel periodo gennaio 2000 - luglio 2002 agenti doganali che agivano per conto della Terex o per terzi acquirenti hanno inserito, nelle dichiarazioni d'esportazione, il codice di regime doganale 10 00, che designa l'esportazione di merci comunitarie, invece del codice 31 51, applicabile alla riesportazione di merci oggetto di una sospensione dei dazi.

Le autorità doganali hanno quindi considerato che tali dichiarazioni di riesportazione con un codice erroneo avessero avuto l'effetto di conferire indebitamente alle merci di cui alla causa principale la posizione doganale di merci comunitarie, il che avrebbe fatto sorgere un'obbligazione doganale, conformemente all'art. 203, n. 1, del Codice doganale e all'art. 865 del regolamento d'applicazione. In ogni caso, un'obbligazione doganale sarebbe sorta ex art. 204, n. 1, lett. a), del codice doganale, poiché non era stata effettuata notifica preliminarmente alla riesportazione dei macchinari, obbligo previsto relativamente al regime di perfezionamento attivo.

La Terex ha tentato di ottenere

la revisione, ai sensi dell'art. 78, n. 3, del Codice doganale, delle proprie dichiarazioni d'esportazione al fine di regolarizzare la situazione. Le autorità doganali hanno rifiutato di modificare le dichiarazioni in quanto, da un lato, la domanda della Terex sarebbe stata diretta a cambiare il regime doganale applicabile e, dall'altra, la situazione non avrebbe potuto essere regolarizzata dal momento che era impossibile presentare retroattivamente una notifica preliminare alla riesportazione delle merci di cui alla causa principale.

La Terex ha inoltre chiesto lo sgravio dell'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 239 del codice doganale. Le autorità doganali hanno rifiutato di accogliere la richiesta poiché la Terex aveva dimostrato "manifesta negligenza", ciò che porta ad escludere l'applicazione di tale disposizione.

A fronte del contenzioso instauratosi, il giudice Tributario di Edinburgo ha chiesto alla Corte di chiarire, in sostanza, se il codice doganale, in particolare l'art. 78, consenta la revisione della dichiarazione al fine di correggere il codice di regime doganale e, in caso di risposta affermativa, se le Autorità doganali siano tenute a modificare la dichiarazione e a regolarizzare la situazione ove gli obiettivi del regime doganale in concreto utilizzato non siano stati posti in pericolo e se risulti l'assenza di frode o manifesta negligenza da parte del dichiarante, che abbia perseverato nell'errore a causa del fatto che le autorità doganali non abbiano, per lungo tempo, osservato l'obbligo loro incombente di avvisare gli operatori economici delle implicazioni derivanti dall'utilizzo di un codice di regime doganale errato.

La Corte, condividendo le ragioni dell'operatore, ha espresso i principi di cui in massima.

**Alessandro Fruscione**  
*Studio legale Santacroce-Procida-Fruscione*

# COPERTURA ASSICURATIVA PER I DOGANALISTI

**A** seguito dell'articolo apparso sul numero 5, Settembre-Ottobre 2009 del notiziario "Il doganalista", nel quale si trovano tutte le informazioni sulla nuova polizza assicurativa RC per gli operatori doganali, si ritiene di fare cosa gradita proponendo nuovamente la tabella dei premi divisa per il tipo di responsabilità da assicurare: diretta, con asseverazione ed indiretta con i relativi massimali.

La novità più importante della nostra convenzione riguarda la copertura dei danni patrimoniali involontariamente e/o incolpevolmente cagionati a terzi, compreso l'Erario, nell'esercizio dell'attività di spedizioniere doganale iscritto all'albo anche quando lo stesso è chiamato in causa per la responsabilità solidale.

L'operatore doganale che opera con rappresentanza diretta e/o indiretta potrà assicurare multe, ammende o sanzioni pecuniarie irrogate al proprietario delle merci o ad altri che agiscono per suo conto o all'Assicurato stesso quale re-

sponsabile in solido. Vengono inoltre assicurate tutte le operazioni svolte dal doganalista come ad esempio: la compilazione, sottoscrizione e presentazione elenchi INTRASTAT, la responsabilità per il rilascio di una cauzione, qualsiasi violazione e/o infrazione commesse a norme relative all'esportazione e all'importazione di merci.

Le aziende possono inoltre facoltativamente integrare la copertura con alcune Sezioni che andranno a coprire altri rischi e/o attività svolte dall'operatore doganale con tassi parametrati al fatturato conseguito dall'azienda per ciascuna attività:

Sezione B - "Spedizioniere e Vettore"

Sezione C - "Agente Marittimo"

Sezione D - "R.C. Terzi"

Sezione E - "Gestore di Magazzini"

Sezione F - "Tutela Legale"

Sezione G - "Spese per costi di merci non ritirate a destino".

**per chiarimenti e assistenza rivolgersi a:**

*banchero costa insurance broker s.p.a.*

Via Pammatone, 2 - 16121 GENOVA - tel. 010.5631.700 - 765 - 773 - 731 - 771 - fax 010.566.407  
e-mail: cargo@bancostains.it

Giampaolo MAZZINI (account executive)  
Corrado AZZARITA  
Giovanni ZAMPICHELLI

010/5631.765 - 3351917417  
010/5631.773 - 3316161528  
010/5631.731

**L**e modalità di riscossione dei diritti doganali sono diverse a seconda che si tratti di accertamento originario o di accertamento suppletivo.

L'**accertamento originario** è specificamente disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 374/90 e dall'art. 218, 1° paragrafo del CDC.

L'obbligazione che ne consegue sorge *al momento dell'accettazione* della dichiarazione di vincolo di una merce ad un regime che comporti il pagamento di diritti doganali. Ad esempio si tratta dei diritti liquidati nella dichiarazione (bolletta doganale) presentata per l'importazione definitiva di una merce. Il pagamento di tali diritti deve avvenire all'atto dello svincolo della stessa. Tuttavia può essere consentito, previa costituzione di idonea garanzia, che il pagamento dei diritti relativi a tutte le merci svincolate in un certo periodo avvenga al termine di tale periodo, che in ogni caso non può eccedere i 31 giorni.

L'**accertamento suppletivo** invece è disciplinato dall'art. 220 1° paragrafo del CDC.

Si tratta dell'ipotesi in cui l'importo dei dazi scaturenti da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato al momento dell'accettazione della dichiarazione, o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore a quello legalmente dovuto.

Si tratta dei diritti doganali derivanti da avvisi di accertamento emessi *successivamente allo svincolo* della merce. Questi diritti sono rappresentati, ad esempio, dalle maggiori somme richieste dalla Dogana a seguito di "revisione d'accertamen-



## GIÙ LE MANI DAL DIFFERITO

to" - eseguita ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 374/90 nei tre anni successivi alla emissione della bolletta d'importazione. Le modalità ed i termini di riscossione dei diritti doganali (sia di quelli scaturenti da accertamenti originari, sia di quelli scaturenti da accertamenti suppletivi) sono stabiliti dagli artt. 222 e seguenti del CDC.

L'art. 222 del CDC, con riferimento ai termini di pagamento dei dazi comunque dovuti, opera una distinzione tra soggetti che non fruiscono di una facilitazione di pagamento (1° paragrafo lett. a) e quelli che ne fruiscono a norma degli articoli da 224 a 229 (1° paragrafo lett. b).

I primi dovranno pagare entro il termine fissato dalla Dogana, che comunque non può eccedere i dieci giorni; i secondi, invece, entro e non oltre la scadenza dei termini stabiliti nel quadro delle facilitazioni previste ai citati artt. da 224 a 229.

In ogni caso le dilazioni di pagamento sono concesse, ai sensi dell'art. 224 CDC, solo **su istanza di parte**, previa costituzione di un'apposita garanzia, come previsto dall'art. 225 1° paragrafo del CDC. Esse possono riguardare i pagamenti relativi ad ogni tipo di accertamento (originari e/o suppletivi).

Per quanto riguarda le modalità di concessione delle dilazioni

di pagamento, l'art. 226 del CDC dispone che l'Autorità doganale può consentire che la dilazione del pagamento sia accordata:

a) **singolarmente** per ogni importo dei dazi contabilizzato, sia in occasione degli accertamenti originari che di quelli suppletivi. Vale a dire che per ogni singolo accertamento potrà essere richiesta la facilitazione di pagamento, sempre previa costituzione di una specifica garanzia;

b) **globalmente** per tutti i dazi liquidati in un certo periodo, in occasione di accertamenti originari (bollette di importazione emesse) [art. 226 lett. a) e b)]. In tal caso, previa costituzione di idonea garanzia, verrà acceso a nome del richiedente un conto di debito nel quale confluiranno tutti gli importi relativi ai dazi liquidati in un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione finanziaria per i quali l'interessato ha scelto tale modalità di pagamento.

Tali importi, così annotati e riassunti nel conto, saranno pagati alle scadenze previste, con possibilità da parte della Dogana, in caso di mancato pagamento, di escutere il garante.

Va però evidenziato che la facoltà di avvalersi di un conto di debito *non è prevista nel caso degli accertamenti suppletivi*, per i quali, per espressa disposizione dell'art. 226 lett. a) del CDC, è necessario presentare una specifica istanza, corredata da idonea garanzia, **per ogni singolo accertamento**.

Anche la semplice lettura della norma nazionale (artt. 78 e seguenti del T.U.L.D.) conferma che il differimento globale è consentito *soltanto* per i diritti doganali liquidati all'atto degli accertamenti cd "*originari*", in quanto conseguenti alla presentazione della dichiarazione in dogana e strettamente connessi alla data in cui le merci sono state rilasciate alla libera disponibilità dell'operatore.

In particolare si richiamano alcune disposizioni del T.U.L.D.:

**art. 78:** "*L'amministrazione finanziaria può consentire di ottenere la libera disponibilità della merce senza il pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati .... in apposito conto di debito....*";

**art. 79** (come sostituito con articolo 5 paragrafo 2 della legge n. 213/2000, in conformità agli

artt. 226 e 227 del Codice doganale comunitario): "*Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali.....*";

**art. 80 :** "*Il periodo per il quale è concesso il pagamento differito ... decorre dalla data di registrazione della bolletta doganale ovvero, se la merce è stata già rilasciata a disposizione dell'operatore, dalla data del rilascio medesimo*".

Consegue, pertanto, che i diritti doganali dovuti a seguito di accertamenti suppletivi non possono, come a volte avviene, essere addebitati nel conto di differito dell'operatore ma, nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, la dogana deve far ricorso alla procedura della riscossione coattiva di cui all'art. 67 1° comma del D.P.R. 28.01.1988 n. 43 che prevede la riscossione tramite ruolo anche per i diritti doganali.

(Si ricorda che la procedura di riscossione a mezzo ruolo ha sostituito quella a mezzo ingiunzione di pagamento di cui Testo Unico 14/04/1910 n. 639, richiamata nell'abrogato art. 82 del T.U.L.D.).

Gianni Gargano



**Danilo Desiderio**  
International Trade and Customs Regulation  
STUDIO LEGALE - COUNSELOR AT LAW

Consulenza ed assistenza legale ad imprese, liberi professionisti, associazioni di categoria, agenzie governative ed enti pubblici sulle tematiche del:

- diritto doganale
- diritto del commercio internazionale
- diritto tributario internazionale
- diritto comunitario
- contrattualistica internazionale

**Studio legale**  
**Avv. Danilo Desiderio**  
**International Trade & Customs Regulation**

Piazza Garibaldi, 12/B - 83100 Avellino (AV)

Tel. /Fax 00.39.0825.26813

info@ddcustomslaw.com

**Per ulteriori informazioni visitate:**  
**[www.ddcustomslaw.com](http://www.ddcustomslaw.com)**

# CONFIAD

## 15 Gennaio

### 2010

Venerdì 15 Gennaio 2010 a Bruxelles si è tenuto, presso l'Hotel Leopold, il Consiglio Direttivo straordinario CONFIAD Paneuropean Network. Al Board hanno partecipato i rappresentanti delle Associazioni Confederate di:

Bulgaria, Francia, Grecia, Portogallo e Spagna. Presenti anche il Liaison Officer J.M.Parasie, il Dott. Mauro Giffoni "assistant/segreteria Confiad P.N." e Giorgios Vitos, consulente tecnico.

Per l'Italia, Vito Totorizzo Presidente del C.D. Anasped e il Consigliere Vincenzo Bucciero.

Il Presidente dopo un saluto di benvenuto a tutti i partecipanti, ha dato inizio ai lavori. Sono stati approvati all'unanimità l'agenda ed il verbale della riunione del C.D. tenutosi ad Atene il 15.10.2009. Il Presidente Zografos ha spiegato che era necessaria una riunione straordinaria per approfondire le tematiche del documento "Preliminary Statement" predisposto dal Clecat e per scegliere le strategie più idonee da seguire. Tale documento dovrebbe sostituire il Business Plan Workshops Agreement (CWA), discusso ed elaborato, tra l'altro, dai consulenti tecnici della CONFIAD (Avv. Desiderio, Dr. Giffoni e Sig. Vitos), favorendo invece gli European Standards (EN).

L'Italia ritiene siano necessari approfondimenti ulteriori per poter valutare in modo esaustivo quale



documento sia più proficuo o opportuno appoggiare.

I servizi della DG TAXUD hanno chiesto alla Confiad ed al Clecat di adottare gli EN anziché il CWA in quanto l'elaborazione degli EN sarà meno onerosa di quella del CWA anche sotto l'aspetto finanziario. Dopo ampia discussione è stato scelto all'unanimità il "Preliminary Statement".

Il Presidente Zografos ha tuttavia proposto alcuni emendamenti al documento, il cui nuovo testo sarà inviato al più presto a tutti i membri del CPN, che potranno esprimere il proprio parere in proposito. Sono stati inoltre informati i presenti che il Clecat ha creato 3 Gruppi di Lavoro per discutere ed analizzare le varie disposizioni nella bozza delle norme di appli-

cazione del Codice Doganale Aggiornato (DACA):

gruppo 1 - discussioni sui titoli I e III delle DACA (incluso quindi la rappresentanza doganale) - Zografos;

gruppo 2 - discussioni sui titoli IV e VIII delle DACA (Entry of goods - departure of goods) - Totorizzo;

gruppo 3 - discussioni sui titoli V, VI e VII delle DACA.

Per la Confiad è stato creato un gruppo di lavoro che dovrà analizzare la bozza delle DACA composto da:

Vitos (responsabile DAC)  
Giffoni (technical expert)  
Sandretto e Totorizzo.

Si è deciso che la prossima riunione del Board Confiad si terrà il 5 Marzo 2010 a Lisbona.

Vincenzo Bucciero



# ***GMG Sistemi S.r.l.***

## **Soluzioni e Servizi Informatici**

***Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista***



Gestione Dichiarazioni Doganali, Transiti e documentazione complementare con Automatismi e Controlli su Differito Doganale  
Procedure Semplificate e CAD (Stampa Registri)

Gestione Temporanea Esportazioni ed Importazioni per il calcolo degli scarichi, Intrastat e CMR

Manifesto Doganale Marittimo ed Aereo (M.M.P. ed M.M.A.)

Predisposizione al servizio di accesso diretto EDI, AIDA / CARGO e Firma Digitale

Gestione Pratiche per l'informattizzazione di tutte le Spedizioni (Terra, Mare, Aereo e Ferrovia), Ritiri e produzione di tutta la documentazione accessoria. Acquisizione dati da file esterni  
Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica

Fatturazione (mediante Profili) con invio telematico del PDF e contabilizzazione verso **AVALON** (Contabilità Generale)

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) sia per Spedizioni dirette che consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Anticipi e Documenti Fornitore per il Controllo Fatture Passive

Tracking su Web delle Spedizioni



Gestione Deposito Doganale, Magazzino Conto Terzi a Partite integrato o indipendente. Acquisizione dati da host Aziendali

Gestione Sedi multiple online (attraverso il funzionamento in Sessione) o separate con contabilità centralizzata e modulo per il trasferimento (Dichiarazioni, Pratiche e Fatture)

Archiviazione Documenti per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione

***Contattateci: Tel 041.5703131 - Fax 041.5703006***

***www.gmgstemi.it - info@gmgstemi.it***

***GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43 - 45***

***30035 Mirano (VE)***



La Comunità europea e gli Stati della SADC (Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe) aderenti all'APE (Repubblica del Botswana, Regno di Lesotho, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia e Regno dello Swaziland) hanno siglato un accordo di partenariato economico. La sua data di entrata in vigore deve ancora essere pubblicata da parte della Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

# ACCORDO CE - SADC ADERENTI ALL'APE

a cura di Mauro Giffoni

**G**li obiettivi di quest'accordo sono i seguenti:

- contribuire alla riduzione e in prospettiva all'eliminazione della povertà mediante l'istituzione di un partenariato commerciale coerente con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile, con gli obiettivi di sviluppo del millennio e con l'accordo di Cotonou;

- promuovere l'integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo così da istituire e attuare un quadro di regolamentazione regionale efficace, prevedibile e trasparente in materia di scambi commerciali e investimenti tra le parti e tra gli Stati della SADC aderenti all'APE;

- promuovere la graduale integrazione degli Stati della SADC aderenti all'APE nell'economia mondiale, conformemente alle loro scelte politiche e alle loro priorità di sviluppo;

- migliorare la capacità degli Stati della SADC aderenti all'APE in materia di politica com-

merciale e di temi connessi al commercio;

- favorire le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato e rafforzare la capacità di offerta, la competitività e la crescita economica negli Stati della SADC aderenti all'APE;

- rafforzare le relazioni esistenti tra le parti su basi di solidarietà e di interesse reciproco. A tal fine l'accordo, nel rispetto degli obblighi derivanti dell'OMC, intensifica le relazioni economiche e commerciali, rafforza l'attuazione del protocollo SADC sul commercio e sostiene una nuova dinamica commerciale tra le parti mediante la progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi reciproci ed inoltre rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio.

L'accordo in questione istituisce una zona di libero scambio tra le parti, nel rispetto dell'Ac-

cordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994). Questa zona di libero scambio si applica ai prodotti originari della Comunità europea o degli Stati della SADC aderenti all'APE di cui ai capitoli da 01 a 97, escluso il capitolo 93.

Le norme di origine sono contenute nel protocollo 1 dell'accordo. Tali norme prevedono, tra l'altro, la regola del cumulo totale tra la Comunità, gli Stati della SADC aderenti all'APE, gli altri Stati ACP e i PTOM. Tuttavia, il cumulo può applicarsi unicamente se:

a) i paesi coinvolti nell'acquisizione del carattere originario e il paese di destinazione hanno concluso un accordo di cooperazione amministrativa atto a garantire la corretta attuazione del cumulo;

b) i materiali e i prodotti hanno acquisito il carattere originario con l'applicazione di norme di origine identiche a quelle previ-

ste dal protocollo in questione;

c) la Comunità fornisce agli Stati della SADC aderenti all'APE (e viceversa), tramite la Commissione europea, informazioni dettagliate sugli accordi di cooperazione amministrativa con gli altri paesi o territori sopra menzionati. La Commissione europea pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie C) e gli Stati della SADC aderenti all'APE pubblicano, secondo le rispettive procedure, la data a partire dalla quale il cumulo può applicarsi ai paesi o ai territori sopra menzionati che hanno rispettato le condizioni necessarie.

Il cumulo nella Comunità si applica unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti agricoli elencati nell'allegato X del

protocollo 1 (zucchero, cacao, té, ecc.) e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce 1006. Mentre il cumulo negli Stati della SADC aderenti all'APE non si applica ai prodotti di cui all'allegato X.

Tuttavia, una deroga prevede che se i materiali utilizzati nella fabbricazione di tali prodotti sono originari di uno Stato della SADC aderente all'APE o di un altro Stato ACP membro di un accordo di partenariato economico, o se le lavorazioni o trasformazioni sono effettuate in detti Stati, il cumulo può applicarsi unicamente a partire dal 1° ottobre 2015 per i prodotti di cui all'allegato X e dal 1° gennaio 2010 per il riso della voce 1006. Inoltre, il cumulo negli Stati della SADC aderenti all'APE non si ap-

plica ai prodotti dell'allegato XI originari del Sudafrica. Per i prodotti originari del Sudafrica elencati nell'allegato XII il cumulo si applica a partire dal 31 dicembre 2009.

L'accordo prevede inoltre che entro tre anni dalla sua entrata in vigore, le parti devono riesaminare le disposizioni relative all'origine al fine di semplificare ulteriormente i concetti e i metodi impiegati per la sua determinazione. Nel corso di tale riesame le parti dovranno prendere in considerazione le tecnologie, i processi di produzione e tutti gli altri fattori, comprese le riforme in corso delle norme di origine, la cui evoluzione può rendere necessaria una modifica delle disposizioni relative all'origine.



# INGE

Software Made in Italy

i n f o r m a t i c a







## PEGASUS

**il software in ambiente windows per la Gestione degli spedizionieri doganali ed Aziende di Import / Export**

I MODULI

<ul style="list-style-type: none"> <li>D.A.U e documenti doganali</li> <li>Transiti NCTS e documentazione complementare</li> <li>Intrastat</li> <li>Manifesto doganale "CARGO"</li> <li>Procedure domiciliate I/E – CAD</li> <li>Perfezionamenti passivi e attivi</li> <li>Restituzione diritti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Depositi doganali ed IVA</li> <li>Gestione conti di debito/garanzie</li> <li>Tariffazione e fatturazione</li> </ul> <p>SOLUZIONI COLLEGATE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione Integrata Spedizioni terrestri, marittime e aeree</li> <li>Integrazione contabilità SIGLA++</li> </ul>
--	--

**INGE INFORMATICA s.r.l., Via Enrico Fermi,11 - 52040 Pieve al Toppo - Civitella in Val di Chiana (AR)**  
**Infoline 0575.410555 r.a. - Fax 0575.410554 - Web: [www.ingeinformatica.it](http://www.ingeinformatica.it) - E-mail [mktg@ingeinformatica.it](mailto:mktg@ingeinformatica.it)**

Il cumulo doganale dell'origine, previsto nelle varie disposizioni legislative, permette di stipulare un accordo per utilizzare i prodotti originari che provengono dalle parti contraenti. Sono previste varie forme di cumulo: cumulo bilaterale, cumulo diagonale o cumulo pan-euro-mediterraneo, cumulo totale e cumulo regionale.

## CUMULO DOGANALE DELL'ORIGINE O PERFEZIONAMENTO?

Il **cumulo bilaterale** permette di considerare se le materie originarie di un paese parte di un accordo sono originarie dell'altro paese parte dell'accordo, quando sono incorporate nel prodotto ottenuto in quest'ultimo paese. Il prodotto, che ha acquisito l'origine nel paese di partenza, non deve essere oggetto di una lavorazione o trasformazione sufficiente nel paese di fabbricazione del prodotto finale, a condizione di essere oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle lavorazioni o trasformazioni insufficienti.

Il **cumulo diagonale** si applica tra due o più paesi sempre che siano legati da accordi di libero scambio contenenti norme identiche in materia d'origine e delle disposizioni di cumulo. Come per il cumulo bilaterale, solo prodotti o materie originari possono beneficiare del cumulo diagonale. Benché più di due paesi possano partecipare alla fabbricazione di un prodotto, quest'ultimo avrà l'o-

rigine del paese dove ha avuto luogo l'ultima lavorazione o trasformazione, sempre che eccedi un'operazione minima.

Il **cumulo pan-euro-mediterraneo** è il termine utilizzato per descrivere il sistema di cumulo diagonale tra la Comunità europea ed alcuni paesi europei e mediterranei.

Il **cumulo totale** permette alle parti di un accordo di effettuare lavorazioni o trasformazioni su prodotti non originari della zona che permette il cumulo totale. Ciò significa che tutte le operazioni effettuate nei paesi partecipanti sono prese in considerazione. Mentre altre forme di cumulo esigono che le merci siano originarie prima di essere esportate da una parte all'altra per subire una lavorazione o trasformazione supplementare, il cumulo totale esige semplicemente che tutte le lavorazioni o trasformazioni che appaiono nelle norme d'elenco siano effettuate su materie non originarie affinché il prodotto

finale ottenga l'origine.

Il **cumulo regionale** è una forma di cumulo diagonale che esiste soltanto nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (SPG) ed ha luogo tra membri di un gruppo regionale di paesi beneficiari (ad esempio l'ANSEA).

Il codice doganale comunitario prevede due regimi doganali economici, con caratteristiche molto simili a quelle relative al cumulo dell'origine. Si tratta del perfezionamento attivo e del perfezionamento passivo.

Il perfezionamento attivo consente di sottoporre la lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per assoggettare le merci ad una o più operazioni di perfezionamento:

- a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all'importazione né a misure di politica commerciale;
- b) merci immesse in libera pra-

tica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all'importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.

Il perfezionamento passivo, invece, consente di esportare temporaneamente merci comunitarie fuori dal territorio doganale comunitario, per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere il prodotto finale in libera pratica nella Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

Analizzando queste definizioni relative al cumulo e al perfezionamento attivo e passivo, ci si rende conto che questi concetti sono molto simili tra loro. L'operatore economico si può quindi chiedere quali sono i vantaggi e

gli svantaggi di ognuna di queste procedure prima di decidere quale può essere applicata al suo caso.

Mentre per il cumulo dell'origine non è richiesta nessuna autorizzazione, ma le norme di origine devono essere rispettate, nel quadro del perfezionamento attivo e passivo un'autorizzazione ad utilizzare il regime doganale economico in questione è necessaria. Inoltre, nel quadro del perfezionamento attivo e passivo, è necessario tenere delle scritture, che permetteranno alle autorità doganali di vigilare sul regime e controllarlo, con particolare riguardo ai flussi e ai cambiamenti relativi alla posizione delle merci. Sempre nel quadro del perfezionamento, le condizioni economiche devono essere

rispettate. Le condizioni economiche devono stabilire che la concessione del beneficio del regime di perfezionamento non deve arrecare un grave pregiudizio agli interessi essenziali delle imprese comunitarie. Tuttavia, per i prodotti industriali, le condizioni economiche sono considerate sempre rispettate. Possiamo quindi concludere che l'utilizzo di un regime doganale economico è molto più complesso e quindi anche più costoso rispetto al cumulo dell'origine. Tuttavia, il cumulo può essere applicato unicamente se esistono delle norme di origine tra la Comunità europea ed il paese terzo con cui si intende importare o esportare le merci e se queste norme prevedono il tipo di cumulo che vogliamo utilizzare.



# BETA-TRANS S.p.A.

## C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale

**2007  
50°**



I clienti Beta-Trans hanno ora a disposizione nell'area di Milano, per una completa attività di handling, più di 40.000 mq. di magazzino e 10.000 mq. di uffici, assistiti per la relativa attività doganale dal "C.A.D. Bianculli" per la gestione delle procedure domiciliate di terzi e per tutta l'ulteriore attività tipicamente concessa al centro di assistenza doganale.

- MAGAZZINI DOGANALI DI TEMPORANEA CUSTODIA E DEPOSITO DOGANALE PER MERCI ESTERE
- DEPOSITO IVA
- CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT
- SDOGANAMENTI IMPORT / EXPORT

Head Office: Via Londra 7/9 – 20090 Segrate (Mi)  
Tel.02.2169571 – Fax.02.26920454

[www.betatrans.it](http://www.betatrans.it)

Il regolamento (CE) n. 2007/2000, del 18 settembre 2000, reca le misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi dei Balcani occidentali. Questo regolamento è stato varie volte modificato e per motivi di chiarezza è stato deciso di procedere alla sua codificazione, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 328 del 15.12.2009.

# MISURE COMMERCIALI DEI BALCANI OCCIDENTALI

I paesi dei Balcani occidentali includono la Bosnia-Erzegovina, la Serbia, il Kosovo, l'Albania, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ed il Montenegro. Alcuni di questi paesi (Albania, Croazia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Montenegro) hanno concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con la Comunità. Tuttavia questi paesi continuano a beneficiare delle disposizioni del regolamento in questione solo nella misura in cui esso prevede concessioni più favorevoli rispetto a quelle vigenti nel quadro dei regimi contrattuali tra la Comunità e tali paesi.

Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevede, salvo eccezioni previste per alcuni prodotti agricoli a cui si applicano dei contingenti tariffari, che i prodotti originari della Bosnia-Erzegovina o dei territori doganali della Serbia o del Kosovo, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente e in esenzione dai dazi doganali e

dagli oneri di effetto equivalente. L'ammissione al beneficio di uno dei regimi preferenziali di cui sopra è subordinata alle seguenti condizioni:

a) osservanza della definizione di "prodotti originari" di cui alla parte I, titolo IV, capo 2, sezione 1, sottosezione 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (si tratta degli articoli 66 e da 98 a 123 e degli allegati 14, 15, 21 e 22 del regolamento (CEE) n. 2454/93);

b) impegno, da parte dei paesi e territori dei Balcani occidentali, a non applicare nuovi dazi o oneri di effetto equivalente né nuove restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni originarie della Comunità, nonché a non aumentare i dazi o gli oneri esistenti e a non introdurre altre restrizioni a decorrere dal 30 settembre 2000;

c) impegno dei beneficiari a favore di una cooperazione amministrativa efficace con la Comunità, onde prevenire qualsiasi rischio di frode.

Inoltre, la concessione di que-

ste preferenze commerciali autonome sono subordinate alla disponibilità, da parte di questi paesi, ad avviare riforme economiche efficaci e una cooperazione regionale, specie attraverso la creazione di zone di libero scambio in conformità delle pertinenti norme GATT/OMC.

La Commissione europea si riserva il diritto, nel caso in cui esistano elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancanza di collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, di adottare delle misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal regolamento in questione per un periodo di tre mesi. Al termine di questo periodo, la Commissione può decidere di porre fine alla misura di sospensione provvisoria, oppure di prorogare questa misura.

Il regolamento (CE) n. 1215/2009, che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2000, entra in vigore il 4 gennaio 2009 ed è applicabile fino al 31 dicembre 2010.

# Dogana... DA (a) MAR (e)

**A** Venezia c'è una località che tutti conoscono: punta della Dogana o punta della Salute.

Si tratta della punta che divide l'entrata del Canal Grande dall'entrata del Canale della Giudecca, da cui si gode una vista meravigliosa dell'Isola di San Giorgio, dell'intero bacino di San Marco e del palazzo Ducale.

Proprio su quella punta c'era l'osservatorio della Dogana dal quale venivano controllate le merci provenienti dall'estremo oriente e dirette ai mercati della Repubblica veneta. Oggi in quella che da sempre è stata la sede della dogana Veneziana "Dogana da Mar" si è insediata la "Fondazione PINAULT" che cura le mostre d'arte contemporanea.

Nel retro dell'ex sede doganale sorge l'imponente Chiesa della Madonna della Salute.

In pochi luoghi, come in questa chiesa, i veneziani ritrovano, nel giorno della festa della Madonna della Salute, un rinnovato spirito di comunione con la loro città e sperimentano con la propria partecipazione al rito propiziatorio che coinvolge tutti, credenti e non credenti, il senso di quell'appartenenza del proprio destino a quello della città stessa, in modo inscindibile, riconoscendo nella sacralità atemporale di questo tempio il cuore pulsante della loro "venezianità", quella che ancora resiste nonostante i tentativi



di snaturare e svendere ciò che è racchiuso in questo stesso concetto. Nel XVI secolo, fra il 1630 e il 1651, Venezia venne colpita da una grave epidemia di peste, alla fine della quale il Doge fece voto di erigere un tempio votivo. La chiesa venne consacrata nel 1689.

La magnificenza e l'unicità dell'impianto architettonico, la qualità delle sue decorazioni interne, quali, nell'altare maggiore, la magnifica Madonna Nera Mesopanditissa, autentica perla dell'arte bizantina, la rendono uno dei luoghi di culto più amati.

Meta, una volta all'anno, il 21 novembre, giorno ufficiale della fine del contagio, di un vero e proprio pellegrinaggio di massa e di una vera festa popolare, un tempo augurio di buona salute e autentica devozione cristiana. In questa occasione, la folla si accalca attorno ai sei altari dove, senza soluzione di continuità, vengono celebrate messe: qui i

fedeli accendono un cero, più o meno grande e più o meno costoso e sostano in preghiera. All'uscita la festa sacra si trasforma in festa profana con bancarelle straripanti di frittelle, zucchero filato e dolci di ogni tipo.

Il tempio venne consacrato il 9 novembre 1687 e la data della festa fu spostata per sempre al 21 novembre. In questo giorno la popolazione, qualsiasi sia il clima (e spesso in novembre è inclemente) si reca in pellegrinaggio nei pressi della chiesa, attraverso il ponte di barche costruito per l'occasione sul Canal Grande.

Davanti alla chiesa e nei campi vicini si svolge la fiera e, come già accennato, non mancano le bancarelle dei venditori di candele, di frittelle, di dolciumi in genere, di palloncini e giocattoli per bambini, in un misto di sacro e profano. La Punta della Salute o la punta della Dogana per i veneziani rimane un riferimento significativo e legato alla vita della città.

Per gli operatori doganali rimane un riferimento storico legato alle attività portuali veneziane.

Un particolare ringraziamento va al dott. Francesco Bozzanca per il rammarico espresso riguardo all'esposizione della bandiera della Fondazione al posto della bandiera italiana da lui stesso innalzata per anni su quel pennone.

W. O.

# CERTIFICATI

## EUR 1 - EUR MED

*Il Doganalista è autorizzato alla compilazione e alla firma dei certificati di origine. Gli Accordi di libero scambio prevedono nei protocolli sulle regole di origine che i "prodotti originari" beneficino nel Paese di importazione delle preferenze daziarie.*

**G**li Accordi di libero scambio sottoscritti dalla Comunità europea prevedono, nei Protocolli sulle regole di origine, che i "prodotti originari" della Comunità stessa beneficino nel Paese di importazione delle preferenze daziarie, previa presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, di un certificato di circolazione delle merci EUR-MED ovvero di una dichiarazione denominata 'dichiarazione su fattura' o 'dichiarazione su fattura Eur Med'.

Anche nel caso delle preferenze unilaterali previste dalla Comunità medesima, attualmente stabilite nelle Disposizioni di Applicazione al Codice doganale, di cui al Reg. (CEE) n. 2454/93, nei confronti di Serbia, Moldavia e dei Paesi del Sistema delle Preferenze Generalizzate, è previsto il rilascio dei certificati di origine preferenziale Eur1 ai soli fini dell'applicazione della regola del cumulo.

La compilazione del formulario Eur1 e, nei casi di commercio con i Paesi Pan Euro mediterranei, del formulario Eur Med, presuppone che vengano indicate talune informazioni inerenti la merce cui gli stessi si riferiscono.

In particolare, mentre alcune informazioni sono facoltative altre sono obbligatorie; fra quest'ultime vi sono quelle relative all'esportatore (casella 1), ai Paesi dell'Accordo preferenziale applicato (casella 3), al Paese del quale le merci sono originarie (casella 4), al Paese di destinazione (casella 6), al numero d'ordine, numero e natura dei colli, designazione delle merci (casella 8), massa lorda o altra misura (casella 9).

Vi sono, poi, le informazioni di cui alle caselle 11 e 12 che si riferiscono, rispettivamente, ai dati concernenti la bolletta, l'Ufficio doganale ed il Paese di esportazione nonché la data, la firma del funzionario ed il timbro del

predetto Ufficio, quest'ultimo preventivamente notificato alle competenti Autorità del Paese di importazione ed alla dichiarazione dell'esportatore.

Solo quando le caselle 11 e 12 sono compilate, il formulario Eur 1 o Eur Med, debitamente redatto nelle altre caselle obbligatorie, diventa un certificato d'origine preferenziale formalmente rilasciato dalle Autorità doganali del Paese esportatore che, se presentato alle competenti Autorità del Paese di importazione, consente di beneficiare delle preferenze daziarie.

Quanto alla casella 12 "Dichiarazione dell'Esportatore" essa deve essere sottoscritta, al pari della dichiarazione da compilare sul retro della seconda copia del formulario Eur1 o Eur Med, che resta agli atti presso l'Ufficio doganale di esportazione, dall'esportatore ovvero, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.


# dogane

Inoltre, le note esplicative riguardanti i Protocolli sulle regole di origine di cui agli Accordi fra i Paesi Pan Euro med, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. C16 del 21 gennaio 2006, chiariscono che: "uno spedizioniere doganale può fungere da rappresentante autorizzato della persona proprietaria delle merci oppure fruire di un diritto analogo di disposizione di tali merci, anche nel caso in cui detta persona non sia stabilita nel paese esportatore, purché lo spedizioniere sia in grado di dimostrare il carattere originario delle merci".

Per analogia l'interpretazione di cui alla nota esplicativa si applica anche agli altri Protocolli 'origine' che non siano Pan Euro med ed alle preferenze unilaterali previste dalle Disposizioni di Applicazione al Codice doganale.

Sostanzialmente, uno spedizioniere doganale può sottoscrivere la casella 12 e la dichiarazione dell'esportatore sul retro della seconda copia del formulario Eur 1 o Eur Med sotto la condizione di disporre di prove atte a comprovare il carattere di "prodotto originario" delle merci considerate.

Ad esempio, nel caso in cui le merci da esportare



**Paesi aderenti al cumulo Pan Euro Mediterraneo**

1. TR-Turchia
2. NO-Norvegia
3. IS-Islanda
4. LI-Ucchtenstein
5. CH-Svizzera
6. FO-Isole Faeroer
7. DZ-Algeria
8. TN-Tunisia
9. MA-Marocco
10. EG-Egitto
11. JO-Giordania
12. SY-Siria
13. LB-Libano
14. IL-Israele
15. PS-Palestina

**Versione italiana**  
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

**Turchia**  
Per prodotti industriali ATR.  
Raccomandare le condizioni:  
Prodotti PAC Eur1 = Eur Med  
Prodotti Coca = Eur1.

**GOVERNARNO DI GIORDANIA DEL LE PEPESI**

<p>1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) (Indirizzo telefonico)</p> <p>2. Destinazione (nome, indirizzo completo, paese) (Indirizzo telefonico)</p> <p>3. Mercaderi Agenti e Imporatori (Indirizzo telefonico)</p> <p>4. Numero della partita (numero, nome e numero del colli) (designazione della merce)</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>EUR-MED n. A. 000 000</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">NOME E INDIRIZZO DELL'ESPORTATORE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. Conferma o linea esportazione preferenziale</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">INDICAZIONE DELLA PARTITA (NOME DELLA MERCE)</td> </tr> <tr> <td>4. Paese per particolari e condizioni nei prodotti per le relazioni originari</td> <td>5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7. Quantitativi</td> </tr> <tr> <td colspan="2">8. Esportazione speciale con cura del doganale</td> </tr> <tr> <td colspan="2">12. Se caricato appeso</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">SQUADRA DI RILEVAMENTO</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>9. Misure (lunghezza, larghezza, spessore, ecc.)</p> <p>10. Misure (peso netto, peso lordo, ecc.)</p> <p>11. Misure (volume, ecc.)</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>12. Misure (peso netto, peso lordo, ecc.)</p> <p>13. Misure (volume, ecc.)</p> </td> </tr> </table>	<b>EUR-MED n. A. 000 000</b>		NOME E INDIRIZZO DELL'ESPORTATORE		1. Conferma o linea esportazione preferenziale		4		INDICAZIONE DELLA PARTITA (NOME DELLA MERCE)		4. Paese per particolari e condizioni nei prodotti per le relazioni originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	7. Quantitativi		8. Esportazione speciale con cura del doganale		12. Se caricato appeso		SQUADRA DI RILEVAMENTO		<p>9. Misure (lunghezza, larghezza, spessore, ecc.)</p> <p>10. Misure (peso netto, peso lordo, ecc.)</p> <p>11. Misure (volume, ecc.)</p>	<p>12. Misure (peso netto, peso lordo, ecc.)</p> <p>13. Misure (volume, ecc.)</p>
<b>EUR-MED n. A. 000 000</b>																							
NOME E INDIRIZZO DELL'ESPORTATORE																							
1. Conferma o linea esportazione preferenziale																							
4																							
INDICAZIONE DELLA PARTITA (NOME DELLA MERCE)																							
4. Paese per particolari e condizioni nei prodotti per le relazioni originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione																						
7. Quantitativi																							
8. Esportazione speciale con cura del doganale																							
12. Se caricato appeso																							
SQUADRA DI RILEVAMENTO																							
<p>9. Misure (lunghezza, larghezza, spessore, ecc.)</p> <p>10. Misure (peso netto, peso lordo, ecc.)</p> <p>11. Misure (volume, ecc.)</p>	<p>12. Misure (peso netto, peso lordo, ecc.)</p> <p>13. Misure (volume, ecc.)</p>																						
19. VOTO DELL'ESPORTATORE																							
20. INFORMAZIONI SULL'ESPORTAZIONE																							



siano state acquistate da un venditore comunitario, la "dichiarazione del fornitore" ovvero la "dichiarazione del fornitore di lungo termine", ai sensi del Reg. (CE) n. 1207/01, deve essere acquisita; anche nel caso di applicazione del cumulo diagonale, nell'ambito di una triangolazione fra Paesi

Pan Euro med, il certificato Eur Med emesso dal primo Paese di esportazione deve essere acquisito. Più semplice appare il caso di acquisizione di prove per prodotti interamente ottenuti.

Quanto sopra trova ragione nel fatto che nell'incarico conferito dal proprietario delle

merci allo spedizioniere doganale può essere demandato a quest'ultimo il compito di richiedere il rilascio del certificato di origine preferenziale a condizione che questo ultimo acquisisca agli atti le prove dell'origine preferenziale del prodotto.

Andrea Primerano


### Accordi di Associazione

Ceuta e Melilla	<b>SEE [CT]</b> • Norvegia • Islanda • Liechtenstein
Bosnia Erz.	
Macedonia	
Rep. F. di Jugoslavia	<b>EFTA</b> • Norvegia • Islanda • Liechtenstein • Svizzera
Croazia	
Albania Dic. 2006	<b>PAN EUROPEI</b> • Romania • Bulgaria • Turchia
Cile	• Norvegia [CT] • Islanda [CT] • Liechtenstein [CT] • Svizzera
Messico	
Sud Africa	
<b>MAGHREB</b> • Algeria • Tunisia • Marocco	<b>MASHREK</b> • Egitto • Giordania • Siria • Libano

**Versione italiana**  
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...

**Turchia**  
Per prodotti industriali ATR.  
Ricorrendo le condizioni:  
Prodotti PAC Eur1 - Eur Med.  
Prodotti Ceca - Eur1.

#### CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		<b>EUR.1</b> N. A. 804 630	
3. Destinazione (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)		2. Certificato autorizzato negli scambi preferenziali	
5. Informazioni riguardanti il trasporto (veicolo, trasporto)		7. Osservazioni	
6. Numero d'ordine; marca; numeri, numero e natura del coll.; designazione delle merci		8. Massa lorda (kg) o altre misure (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Partire (nomenclatura)
11. VISO DELLA DOGANA Dichiarazione dell'Esportatore Documento d'associazione (2) modello ..... di del ..... Ufficio doganale ..... Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato Fatto il ..... addì ..... (firma)			12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra costituiscono alla consegna solite per essere in il presente certificato. Fatto il ..... addì ..... (firma)



## TABACCHI LAVORATI, ACCISA: POLITICA SANITARIA O FISCALE?

La funzione delle accise sta cambiando e, se in passato l'obiettivo principale di queste imposte sul consumo di tabacco era esclusivamente fiscale, esse stanno diventando sempre più uno strumento della politica sanitaria e di quella sociale. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) approva lo sforzo della Commissione europea di prendere in considerazione, nella sua politica sulle accise, altri effetti oltre a quelli puramente fiscali dei tabacchi lavorati. Questa nuova impostazione politica riserva una particolare attenzione agli obiettivi sanitari indicati nella convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità sulla lotta al tabagismo, che con la sua adozione ufficiale da parte dell'unione europea nel 2005, è diventata vincolante per la definizione della politica futura.

Occorre tuttavia rilevare che non si dovrebbero dimenticare né tralasciare altri obiettivi politici della revisione delle accise sui tabacchi, tra cui quello fondamentale di un corretto funziona-

---

*In passato l'obiettivo di queste imposte era esclusivamente fiscale; ora stanno diventando sempre più uno strumento della politica sanitaria e sociale*

---

mento del mercato interno, menzionato nell'articolo 4 della direttiva sulle accise sui tabacchi. Pertanto, a giudizio del CESE, il compito più difficile per i responsabili politici in questo campo è quello di trovare l'equilibrio ottimale fra le differenti finalità perseguite dalla politica economica, sociale, di sicurezza e fiscale. Occorre quindi tener presenti aspetti e valori diversi.

La questione, quale sia il tipo di prelievo fiscale da applicare ai tabacchi lavorati, rimane aperta. Dare preferenza all'aliquota proporzionale può avere conseguenze positive per quanto riguarda l'eliminazione del mercato nero, ma questo effetto dipende da vari fattori e non è quindi certo. Preferire un'aliquota esclusivamente specifica può contribuire all'incremento del gettito fiscale e innalzare la base fiscale minima per favorire così il

raggiungimento degli obiettivi di politica sanitaria e il ravvicinamento fiscale nel mercato interno.

Il rapporto fra politica fiscale e politica sanitaria è funzione in larga misura dell'assegnazione del gettito fiscale delle accise sui tabacchi ad attività volte ad eliminare le conseguenze negative del consumo di tabacco. Tuttavia, se si considera il finanziamento complessivo destinato attualmente a queste attività, è del tutto evidente che la maggior parte del gettito delle accise sui tabacchi è spesa per attività e politiche che non hanno nessuna relazione con tali obiettivi di politica sanitaria.

Non vi è quindi alcun dubbio sul fatto che gli obiettivi fiscali continuano ad essere gli obiettivi principali delle accise sui tabacchi lavorati.

La proposta della Commissio-



ne prevede la fissazione di un'accesa minima in termini monetari e di una base fiscale applicabile a tutte le sigarette vendute nell'UE, al fine di tenere conto delle preoccupazioni di salute pubblica per tutte le categorie di sigarette. Aumenta i requisiti minimi per contribuire a una riduzione del consumo di tabacco nei prossimi cinque anni, in particolare evitando che le politiche di controllo del consumo di tabacco di taluni Stati membri siano vanificate da livelli di tassazione notevolmente inferiori in altri Stati membri. Lascia, inoltre, agli Stati membri maggiore flessibilità nell'applicazione di accise specifiche e nel prelievo di accise minime sulle sigarette, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di salute pubblica.

L'aumento graduale delle accise minime per le sigarette è in linea con l'obiettivo dell'armonizzazione dei prezzi nel mercato interno e con le considerazioni relative alla salute.

Viene proposto di aumentare l'accisa minima da 64 EUR a 90 EUR per 1000 sigarette.

#### **Obiettivi di politica fiscale**

Se si considera il gettito fiscale prodotto dalle accise sul tabacco e come queste entrate vengono spese, è chiaro che in realtà l'obiettivo principale dell'accisa è reperire fondi per la spesa generale dei governi nazionali.

Va notato, quando si considerano gli aspetti fiscali della tassa-

zione dei tabacchi, che aumentare le accise non fa crescere automaticamente le entrate di bilancio. Per effetto del possibile intensificarsi dell'attività di contrabbando e del commercio illegale e anche a causa dell'eventuale maggiore richiesta di sigarette più economiche, il rialzo delle accise, invece di aumentare le entrate di bilancio, potrebbe sortire l'effetto contrario.

Se vi è un aumento delle accise seguito da un'espansione del mercato nero, il calo delle entrate di bilancio dovuto a quest'espansione può essere superiore nella realtà all'incremento di tali entrate derivante da un livello di accise più alto.

#### **Obiettivi di politica sociale**

Le autorità tributarie sono sempre alle prese con il problema della frode fiscale e in relazione alle accise sui tabacchi le due principali attività illegali sono la contraffazione e il contrabbando.

Nell'ottica di un'economia, l'aumento delle accise incrementa gli incentivi ad esercitare il contrabbando e il mercato nero delle sigarette. Il contrabbando è un'attività economica soggetta alla legge della domanda e dell'offerta. Il rialzo delle accise accresce la differenza di prezzo tra le sigarette vendute legalmente e quelle di contrabbando e, di conseguenza, sale la domanda per le seconde. Con il crescere della domanda aumenta il prez-

zo delle sigarette di contrabbando, così questa attività illegale diventa più redditizia e si espande.

Ciò è vero per il commercio illegale di sigarette intra UE come anche per il contrabbando di sigarette provenienti da paesi terzi. Soprattutto nei nuovi Stati membri il prezzo di vendita e altri fattori favoriscono l'espansione del contrabbando in provenienza da paesi che non fanno parte del mercato interno dell'UE: i prezzi dei paesi ai confini orientali dell'UE stanno diventando relativamente più bassi, i nuovi Stati membri dispongono di poche risorse per controllare le frontiere e talvolta l'estensione di queste attività economiche sommerse è notevole.

Nel valutare l'efficacia delle accise è fondamentale tener presente l'evoluzione del consumo lordo di sigarette (comprendente sia le sigarette vendute legalmente che quelle di contrabbando). L'esperienza raccolta a livello internazionale indica che l'inasprimento fiscale e i conseguenti aumenti dei prezzi tendono a far diminuire la vendita legale anziché modificare il consumo lordo e questo andamento è dovuto all'espansione del mercato nero. È esattamente quanto avvenuto in Lituania quando nel 2002-2004 le accise sono state aumentate, il consumo lordo è calato, ma non così nettamente come il consumo di sigarette vendute legalmente.

### Armonizzazione dell'accisa

Malgrado il lavoro trentennale di armonizzazione delle accise sui tabacchi nell'unione europea, tra gli Stati membri le differenze di tassazione dei tabacchi lavorati – per quanto concerne sia la struttura dell'imposta che l'onere fiscale totale – permangono marcate.

Se da un lato alcuni Stati membri hanno scelto di dare la priorità assoluta alla politica sanitaria, dall'altro le tradizioni e le condizioni sociali continuano ad essere la causa di profonde divergenze nella tassazione complessiva del tabacco. Nell'UE le differenze del gettito da accise vanno da un massimo di 242 EUR per 1000 sigarette nel Regno Unito a 19 EUR per 1000 sigarette in Lettonia (dati relativi al 1° gennaio 2007).

È principalmente a queste dif-

ferenze che potrebbe imputarsi il fatto che il commercio illegale all'interno dell'UE (in termini di volumi di sigarette) è stimato collocarsi a un livello pari al doppio del contrabbando proveniente da paesi terzi.

Va notato che poche fra le azioni proposte daranno luogo a una maggiore armonizzazione delle aliquote all'interno dell'Unione europea. Molto probabilmente, esse non cancelleranno le differenze di tassazione in termini assoluti e relativi fra gli Stati membri.


Anche la proposta di aumentare l'accisa minima da 64 EUR a 90 EUR per 1000 sigarette potrà contribuire all'armonizzazione soltanto se gli Stati membri con livello più alto di tassazione non aumenteranno ulteriormente il carico fiscale. In questa prospetti-

va, potrebbe essere interessante considerare un livello massimo di tassazione che integri l'attuale aliquota minima.

Il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato dal Consiglio Europeo in merito alla struttura e le aliquote delle accise sui tabacchi lavorati.

Come si vede il parere indica problemi e temi di importanza fiscale e sociale che devono essere risolti valutando le necessità fiscali e le necessità sanitarie in materia di consumi dei tabacchi lavorati.

Sono problemi importanti che purtroppo ancora non trovano indicazioni che stabiliscono norme e sistemi che tutelino la salute degli individui, molto spesso messa in secondo ordine, rispetto alle necessità economiche e fiscali.



**C.A.D. MESTIERI Srl**

Società unipersonale  
Capitale sociale interamente versato X 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies  
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998  
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE  
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena)  
Via dei Trasporti, 2/A  
Tel. + 39 059 657 001 più linee  
Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I  
Internet: [www.samasped.com](http://www.samasped.com)  
E-mail: [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)  
REA 283000  
Registro Imprese MO - 1996-144082  
Partita IVA 0234 837 0368

**CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT  
ASSEVERAZIONI  
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,  
ACCISE E COMMERCIO ESTERO**

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO  
E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

Si riporta una sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Commissione tributaria provinciale di Milano Sezione 31

Ha emesso la seguente sentenza sul ricorso n. 12080/08 depositato il 30/12/2008

Avverso rettifica o revisione accertamento n. prot. 1970/R.U. dazi contro Agenzia Dogane ufficio delle dogane di

#### *Svolgimento del processo*

La società XXX, in liquidazione, ha impugnato un avviso di rettifica di accertamento emesso dall'Agenzia delle Dogane, ufficio di Milano 2.

La ricorrente ha importato, nell'anno 2007, presentando la relativa dichiarazione d'importazione presso l'ufficio doganale, parti di biciclette dalla Cina, dichiarando le voci doganali TARIC 8714 9110 11 – telai – in quantitativi inferiori a 300 pezzi; 8714 9130 11 – forcelle – in quantitativi inferiori a 300 pezzi; assolvendo i dazi doganali, 4,7% e IVA 20%, in esenzione dei dazi antidumping.

L'ufficio ha proceduto alla verifica della importazione all'atto dello sdoganamento non contestando la regolarità della dichiarazione.

Lo stesso ufficio nel 2008 ha proceduto alla rettifica dell'accertamento e richiesto il pagamento del dazio antidumping, nella misura del 48,50% sul valore

## BELLEZZE IN BICICLETTA

*Le importazioni dalla Repubblica Popolare cinese di parti di biciclette per quantitativi inferiori a 300 pezzi mensili non sono soggette al dazio antidumping.*

d'importazione dei telai o forcelle, totale dei maggiori diritti accertati euro 11.194,66, ritenendo che per l'esenzione dal dazio antidumping

doves-



se essere presentata una preventiva autorizzazione dell'ufficio, ai sensi dell'art. 14, reg. (CE) n. 88/97.

#### *Motivi del ricorso*

1) infondatezza della pretesa erariale, con riferimento al dazio antidumping e IVA. Sostiene la ricorrente che l'art. 14 alla lettera c) del Regolamento CE n. 88/97 prevede che se l'importazione

riguarda quantitativi inferiori alle 300 unità, per tipo di parti essenziali, su base mensile, la stessa è esente dall'applicazione del dazio esteso. Questa interpretazione trova conferma anche nei "considerando" n. 4 e 7 del Reg. CEE n. 88/97. Inoltre il regime di importazione in sospensione IVA, a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, permane anche nel caso di rettifica del debito tributario in mancanza d'invalidazione della procedura sospensiva.

2) in via subordinata: illegittimità del recupero a posteriori del dazio, in presenza di un errore attivo della dogana, ai sensi dell'art. 220 n. 2, lett. b), CDC e, in ogni caso, in virtù dell'art. 239 CDC che prevede lo sgravio dei dazi in casi particolari. Avendo l'ufficio effettuato il controllo automatizzato senza richiedere la presentazione dell'autorizzazio-

ne all'atto dell'importazione aveva legittimato l'interpretazione data dall'importatore, che ha agito in buona fede e rispettando la normativa in vigore.

Ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato, sia per il dazio sia per l'IVA, e ciò in applicazione anche degli artt. 220 e 239 CDC;

in via subordinata, sospendere il giudizio e rimettere gli atti alla Corte di Giustizia ai fini della interpretazione dell'art. 14, reg. CEE n. 88/97, per il caso in esame.

Con vittoria di spese.

Con successiva memoria ha replicato alle eccezioni proposte dall'ufficio nell'atto di costituzione, riguardanti, l'inammissibilità del ricorso, per acquiescenza al provvedimento impugnato, e per l'erronea indicazione dello stesso,

approfondendo poi le argomentazioni del ricorso; in particolare, ha sostenuto che il pagamento del tributo non poteva comportare la rinuncia al ricorso e che l'individuazione dell'atto impugnato risulta dall'allegazione dello stesso, al di là della errata indicazione del numero di protocollo riportato in epigrafe: la preventiva autorizzazione per il controllo della destinazione particolare, per i casi di specie, non è prevista dalla normativa comunitaria.

Resiste l'ufficio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta estinzione della pretesa fiscale. L'avvenuto pagamento ha efficacia estintiva e soddisfattiva della pretesa tributaria.

Il ricorso è inammissibile per indeterminatezza dell'atto impu-

gnato avendo fatto riferimento al n. 1979 dell'accertamento invece del numero 1970.

Per il merito ribadisce la legittimità della rettifica ritenendo che l'art. 14 del Reg. CEE n. 88/97 prescrive che l'esenzione del dazio esteso sia subordinata al rilascio di una autorizzazione dell'ufficio doganale per il controllo dell'utilizzo della merce importata anche nei casi d'importazione di quantitativi inferiori a pezzi 300. per quanto riguarda l'IVA afferma che la dichiarazione d'intento incide non sull'accertamento dell'imposta, ma solo su quello della riscossione. Con riferimento all'applicazione degli articoli 220 e 239 del CDC, per il primo, la mancata riscossione all'atto dell'importazione è dipesa dalle inesattezze rese nella dichiarazione



**samasped**  
INTERNATIONAL s.r.l.



WORLD QUALITY SYSTEM  
EN ISO 9001

SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT  
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE

STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE  
ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI  
COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 487



**RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI .....**  
**E' IL NOSTRO LAVORO !!**  
**SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITA'**

**LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE**  
**ITALIA – BULGARIA – ITALIA**

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO  
**MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE**  
**DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE**  
**DEPOSITO IVA**

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee  
<http://www.samasped.com> Email [info@samasped.com](mailto:info@samasped.com)

d'importazione e, per il secondo, ritiene che "il richiamo all'articolo citato appare improprio ed inadeguato. La richiesta di rimborso o di sgravio, in questione postula una richiesta motivata di parte che, inoltrata all'ufficio competente secondo le modalità prescritte, attiva un procedimento di carattere amministrativo che implica l'esame della pratica da parte della Commissione.

Tale articolo non introduce un autonomo potere decisionale del giudice la cui cognizione riguarda, in via esclusiva, la sola legittimità dell'atto.

Ha chiesto, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso; il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio per il rinvio alla Corte di Giustizia; sulla base di una pronuncia del Tribunale di prima istanza; nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

#### **Motivi della decisione**

Preliminarmente si afferma che le eccezioni d'inammissibilità presentate dall'ufficio per il pagamento del tributo e l'erronea indicazione del numero di protocollo dell'atto impugnato sono infondate; il pagamento del tributo a seguito di minaccia di esecuzione forzata non può impedire la legittima difesa del contribuente che ritiene indebita la pretesa e che il ricorso è anche preordinato al rimborso di quanto versato e non dovuto.

Anche l'errata indicazione del numero di protocollo dell'atto impugnato non può farsi rientrare nei casi d'inammissibilità previsti dall'art. 18 del D. Lgs. N. 546/92, a fronte del deposito in giudizio dell'atto impugnato e la coerenza

delle motivazione del ricorso riguardanti lo stesso.

Per il merito si osserva.

Il contenzioso riguarda l'interpretazione dell'art. 14, punto c) del reg. CE n.88/97, che si riporta: "articolo 14 - le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di riferimento sono esentate dall'applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all'allegato III e delle condizioni di cui all'articolo 82 del regolamento CEE n. 2913/92 e agli articoli da 291 a 304 del regolamento CEE n. 2454/93 che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:

a) consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12;

b) consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un'autorizzazione in conformità dell'articolo 291 del regolamento CEE n. 2454/93, oppure;

c) dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l'immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte".

Nello schema dell'articolo sono previsti tre casi di esenzioni:

1) esenzioni accordati direttamente dalla Commissione dell'Unione, sentito il Comitato consultivo, ex art. 7 o 12, stesso Regolamento;

2) esenzioni accordate sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali locali in applicazione degli art. 291 del Reg. (CEE) n. 2454/93;

3) esenzioni per i quantitativi inferiori a 300 pezzi, che non prevede alcun tipo di autorizzazione preventiva, fermo restando il potere di controllo degli uffici per la destinazione (punto 6 dei considerando). Infatti il punto c) dell'articolo non richiama l'art.291, come, invece, previsto al punto b), né provvedimenti di esenzioni accordati dalla Commissione.

Si chiarisce che l'art. 291, di cui sopra, riguarda specificamente il rilascio di un'autorizzazione per i casi di destinazioni particolari.

Si ribadisce, pertanto, che l'interpretazione letterale dell'articolo (*ubi voluit lex dixit*), consente di affermare che non vi è stata alcuna previsione di rilascio di un'autorizzazione per i casi di cui al punto e), che non richiama l'art. 291, come il punto b); altrimenti non si comprenderebbe l'aggiunta di detto punto c) ai due punti precedenti, se si dovesse ritenere che per entrambi sia richiesta l'autorizzazione preventiva. Secondo l'ufficio l'esenzione dovrebbe essere accordata a seguito di un'autorizzazione dell'ufficio doganale nazionale, tanto per il punto b), che richiama espressamente l'applicazione dell'art. 291, quanto per il punto c), che non fa alcun riferimento a detto articolo 291 del Reg. n. 2454/93.

Questo basterebbe per affermare che, nel caso in esame, non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione per l'esenzione del dazio esteso. Tuttavia, ulteriori elementi a sostegno di questa interpretazione possono rinvenirsi nei considerando premessi all'articolo di detto Reg. CEE n. 88/97 che, al punto 4) afferma "(omissis) se, su base mensile, un quantitativo inferiore alle 300 unità di qualsiasi tipo di parti essenziali di biciclette è dichiarato per l'immissione in libera pratica da una parte oppure viene ad essa consegnato, si ritiene che le importazioni in questione non abbiano una portata economica significativa e non indeboliscano gli effetti del dazio imposto dal regolamento CEE n. 2474/93. Queste importazioni non dovrebbero presuntivamente costituire una forma di elusione".

Il significato di questa formulazione è nel senso della irrilevanza economica e fiscale ai fini delle finalità perseguite dal sistema dell'applicazione dei dazi antidumping nei casi di specie e del superamento della correlata esigenza di controllo preventivo mediante rilascio di una autorizzazione.

Tuttavia l'ufficio poteva procedere ad una rettifica, se del caso, in applicazione dell'art. 15 di detto Regolamento n. 88/97 che ha stabilito:

*"disposizione speciale per le parti alle quali vengono consegnati quantitativi minimi.*

1. La Commissione oppure le autorità competenti degli Stati membri possono decidere d'ufficio di sottoporre ad esame le parti che dichiarino per immissione in libera pratica parti essenziali di bicicletta oppure ricevono dette consegne a norma dell'articolo 14, lettera c);

2. qualora si accerti che le parti di cui al paragrafo 1 hanno dichiarato per l'immissione in libera pratica o hanno ricevuto quantitativi superiori alla soglia di cui all'articolo 14, lettera c) oppure che non hanno collaborato all'esame, si ritiene che esse ricadano nel campo di applicazione dell'articolo 13, par. 2 del Reg. CEE n. 384/96. Dopo aver dato alla parte interessata la possibilità di presentare osservazioni, queste conclusioni vengono notificate alle autorità competenti degli Stati membri;

3. qualora le parti di cui al

paragrafo 1 si siano avvalse dell'articolo 14, lettera c) per eludere il dazio esteso, può essere chiesto il pagamento del dazio esteso non riscosso sulle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da queste parti o ad esse consegnate a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento".

Concludendo si può affermare che nei casi l'importazione di parti essenziali di biciclette, originarie della Repubblica Popolare Cinese, per quantitativi mensili inferiori a 300 unità, ai fini di beneficiare dall'esenzione del dazio esteso, non è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ufficio doganale.


Da quanto precede deriva che il motivo riguardante la interpretazione dell'art. 14, Reg. CE/97, proposto dalla ricorrente risulta fondato e assorbente degli altri motivi. Il ricorso, pertanto, va accolto.

La complessità del caso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

### Informazioni e consulenza per assicurare la competitività delle società sul mercato dell'Unione europea e mondiale !



**Studio Giffoni**  
International Trade Consultancy

sprl STUDIO GIFFONI bvba  
rue Fernand Bernier 15  
1060 Bruxelles, Belgio  
www.studiogiffoni.com  
tel. +32.2.543.44.79  
fax +32.2.543.44.44  
info@studiogiffoni.com

- Forniamo consulenza in merito alle problematiche doganali e sulle misure antidumping.
- La nostra sede si trova a Bruxelles, centro di tutte le istituzioni internazionali (Comunità europea, Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), ...).
- Navigando sul nostro sito internet [www.studiogiffoni.com](http://www.studiogiffoni.com) sarete aggiornati sulle ultime novità in materia doganale e antidumping.
- Abbonandovi al nostro bollettino **COMERCIO** sarete informati una volta alla settimana e direttamente via email sulle ultime novità sul commercio internazionale (solo 15,49 euro/anno).
- Acquistando il nostro libro "Diritto doganale dell'Unione europea e aspetti economici" potete trarre il massimo profitto dal commercio internazionale.

Ordinando il volume "normativa comunitaria", riceverete, sempre aggiornato, il **indice doganale comunitario e le regole di origine** contenute in protocolli o in altri atti comunitari ! (per ordinare o/o per maggiori informazioni potete telefonare al n° 06 43004671, fax 06 42904629 (Roma)).



Lo scorso 1° gennaio è entrato in vigore un importante Accordo di libero scambio che vede protagonisti, da un lato, la Repubblica popolare cinese e, dall'altro, l'ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations).

L'ASEAN raggruppa al suo interno i seguenti Paesi: Brunei, Cambogia, Myanmar, Laos, Malesia, Vietnam, Filippine, Singapore, Thailandia ed Indonesia le cui popolazioni, sommate a quella cinese, costituiranno un mercato potenziale per circa due miliardi di persone.

Tale nuova area di libero scambio, denominata ACFTA (ASEAN China Free Trade Agreement), è ora in diretta concorrenza sia con quella NAFTA, composta da Canada, Stati Uniti e Messico, sia con quella Pan Euro mediterranea della quale la Comunità europea fa parte.

I negoziati per la creazione dell'ACFTA sono iniziati nel 2002 con l'intento di una riduzione graduale dei dazi doganali che, a partire proprio dal 1° gennaio 2010, sono stati aboliti per circa il 90% dei prodotti oggetto dell'Accordo.

Contestualmente l'ASEAN ha negoziato due distinti Accordi di libero scambio rispettivamente con Nuova Zelanda ed Australia e con l'India che sono parzialmente entrati in vigore sempre il 1° gennaio scorso mentre la Repubblica Popolare cinese ha implementato distinti Accordi di libero scambio con Pakistan, Macao, Nuova Zelanda, Cile e ne sta negoziando altri con i Paesi del Consiglio del

# ACCORDO DI LIBERO SCAMBIO FRA LA CINA E L'ASEAN

Golfo, il Perù, il Costa Rica, l'Australia l'Islanda, la Norvegia e taluni Paesi africani.

Il proliferare di tutti questi Accordi di libero scambio rappresenta il fallimento del multilateralismo a tutto vantaggio del regionalismo commerciale che sta delineando sempre più delle macro aree di libero scambio basate sulla vicinanza geografica dei Paesi che le compongono.

La Comunità riconosce ai Paesi facenti parte dell'ASEAN (con l'esclusione del Myanmar) le preferenze generalizzate nonché l'ulteriore facilitazione del cumulo regionale, di cui all'art. 72 delle Disposizioni di Applicazione al Codice Doganale comunitario, senza, quindi, che i propri "prodotti originari" possano beneficiare di alcuna agevolazione daziaria all'atto della loro importazione nei predetti Paesi.

In realtà, negli anni passati, il Consiglio dell'U. E. aveva dato mandato alla Commissione eu-

ropea di negoziare un Accordo di libero scambio con l'ASEAN, ma le negoziazioni sono fallite tranne che con Singapore, con il quale si auspica presto di avere un Accordo commerciale bilaterale.

Quanto alle regole di origine prese in considerazione dall'ACFTA, esse si basano sulla definizione di prodotti interamente ottenuti e sui criteri del valore aggiunto, del cambio di voce doganale ovvero in base a specifiche regole; quest'ultimi criteri si applicano distintamente a seconda delle categorie merceologiche. Esiste anche la regola delle lavorazioni minime mentre il certificato di origine preferenziale utilizzato è denominato "Form E".

Inoltre, sono previste nuove regole, innovative rispetto quelle applicate dalla Comunità europea, secondo le quali i "prodotti originari" ai sensi dell'ACFTA possono transitare anche in altri Paesi per subire lavorazioni insufficienti quali, ad esempio

l'imballaggio, oppure per essere assoggettate ad attività di logistica.

La regola del cumulo, invece, non si basa, al pari di quella comunitaria, sul principio della lavorazione insufficiente bensì sul criterio del valore aggiunto secondo il quale, aggiungendo almeno il 40% di valore, il prodotto ottenuto acquista l'origine preferenziale.

Vale la pena, a questo punto, soffermarci sulla considerazione che la Comunità europea, orfana di Accordi di libero scambio bilaterali con Stati asiatici che, invece, sono tra loro sempre più uniti da aree di libero scambio senza dazi doganali, dovrà necessariamente intensificare l'attività di prevenzione alle frodi, nei

*La Comunità europea dovrà necessariamente intensificare l'attività di prevenzione alle frodi nei confronti di quei Paesi dell'area cui vengono accordate le preferenze generalizzate attraverso la cooperazione amministrativa*

confronti di quei Paesi dell'area cui vengono accordate le preferenze generalizzate, attraverso la cooperazione amministrativa ovvero specifici accordi di mutua assistenza. Ciò in quanto è facile prevedere che si registrerà un aumento di merci che, seppur sprovviste del carattere di "prodotto originario" ai sensi del Sistema delle Preferenze Generalizzate, saranno esportate come tali con certificato Form A ovvero con la nuova dichiarazione d'origine, rilasciata direttamente dagli esportatori, prevista dal nuovo schema di Regolamento comunitario, attualmente in discussione presso il Consiglio dell'U.E., che a breve sostituirà quello attuale.

A. P.

## Centro Spedizionieri Doganali

Dal 1993, un pool di professionisti e esperti di commercio estero al servizio delle imprese "globali"



### Servizi :

- » OPERAZIONI DOGANALI ORDINARIE E IN PROCEDURA DOMICILIATA
- » INTRASTAT
- » AGGEVERAZIONE
- » MACRAZZINO DOGANALE
- » DEPOSITO IVA
- » DEPOSITO LOGISTICA
- » TRANSITI COMMUNITARI
- » RAPPRESENTANZA FISCALE
- » ASSISTENZA IFCAI E IN CASO DI CONTENZIOSO DOGANALE E TRIBUTARIO
- » CONSULENZA E ASSISTENZA DOGANALE ALLE IMPRESE, IN ITALIA E IN CINA
- » CONSULENZA IN MATERIA DI COMMERCIO ESTERO, ANCHE ON LINE

### Consulenza OnLine :



Con il servizio di **Consulenza online**, mettiamo a tua disposizione, la nostra decennale esperienza nel settore del **commercio internazionale** ed in tutti quegli aspetti ad esso correlati:

**COMMERCIO INTERNAZIONALE**

- » Classificazione Doganale dei Prodotti;
- » Imposizione Doganale;
- » Autorizzazioni Ministeriali e Licenze D'importazione;
- » Assistenza nel Contenzioso Doganale, Tributario e Commerciale;
- » Approfondimenti sugli aspetti normativi Doganali e Fiscali Internazionali;
- » Problematiche nella Contrattualistica Internazionale;
- » Studi su Origine delle Merci ed Individuazione Trattamenti Preferenziali (eccezioni dogane);
- » Schede Paese;

E MOLTO ALTRO ANCORA »

### Contatti :

**In Italia :**  
 Tel. 0733 601911 - Fax. 0733 601927  
 Sito Web : [www.centrospedizionieri.com](http://www.centrospedizionieri.com)  
 eMail : [info@centrospedizionieri.com](mailto:info@centrospedizionieri.com)

**In Cina :**  
 Tel/Fax : 0086 20 851652015  
 eMail : [z.hisoon@csd-china.cn](mailto:z.hisoon@csd-china.cn)

[www.commercio-internazionale.com](http://www.commercio-internazionale.com)

Visita il sito ed iscriviti alla nostra Newsletter Gratuita!  
Sarai sempre aggiornato sulle Novità relative al Commercio Estero!

via Lamborghini, 3 62012 Civitanova Marche (MC) - P.IVA 01151480439

Sembra che tutto sia perfetto ma c'è una sorpresa che verrà di seguito descritta. Come tutti i miei articoli inizio con: c'era una volta..... una azienda che in difficoltà per la commercializzazione dei propri prodotti sul mercato nazionale ha deciso di rivolgere le sue attenzioni al mercato estero comunitario. L'obiettivo è stato raggiunto e l'Azienda ha iniziato a vendere verso i paesi dell'Unione Europea rispettando tutte le regole dettate dal DL. 331, convertito con Legge 427/93, perfezionando l'operazione con la compilazione dei modelli intrastat.

L'Agenzia delle Dogane di Pisa, in sede di verifica, ha giustamente contestato al cedente che un codice identificativo comunitario, a suo tempo comunicato dal cliente estero, non risultava essere valido alla data di effettuazione dell'operazione, perciò l'Azienda si è immediatamente attivata facendosi comunicare dal cliente il corretto codice, naturalmente valido all'atto della cessione e, come disposto dalla normativa vigente, ha inviato entro il termine di 60 giorni i relativi modelli intra rettificativi, consapevole di dover purtroppo pagare le sole sanzioni derivanti dall'errata comunicazione dei codici identificativi.

Nel 2009 l'Agenzia delle Entrate di Lucca emetteva avviso di accertamento richiedendo, stranamente, oltre alle sanzioni, il pagamento dell'imposta con le seguenti motivazioni:

- omissis - "l'Ufficio ritiene che la parte non abbia fornito la prova relativa alla sussistenza dei requisiti oggettivi necessari per qualificare le operazioni come cessioni intracomunitarie. La più volte citata "conferma" del numero identificativo dei cessionari non è stata richiesta, pare, prima dell'emissione della fattura, pertanto la parte non era legittimata

# PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Alcuni anni fa la Pubblica Amministrazione ha deciso di organizzare gli Uffici periferici come le Aziende, con tanto di budget e bilancio. Pertanto all'inizio di ogni anno le varie Direzioni Generali dettano gli obiettivi da raggiungere. Gli obiettivi però a volte si rivelano una vera e propria disgrazia per il contribuente.

ad emettere fattura in regime di non imponibilità. La stessa conferma non è stata richiesta, peraltro, nemmeno in seguito alla constatazione della violazione. La parte, infatti, in sede di presentazione delle memorie, ha semplicemente dimostrato di aver rettificato i modelli intrastat, ma si ritiene che non abbia dimostrato, nemmeno a posteriori, che l'agevolazione costituita dalla non imponibilità spettasse con riferimento alle cessioni oggetto di rilievo. Di conseguenza, si conferma il rilievo operato nel p.v.c." - omissis.

Il Funzionario responsabile del provvedimento probabilmente si è dimenticato che l'unica disposizione di legge in materia va ricercata nel DM.28 Gennaio 1993. Il citato Decreto prevede che il cedente PUÒ e non DEVE chiedere la conferma del codice identificativo assegnato al cessionario. Ma a parte questa disposizione non si può accettare di dover pagare l'IVA quando la stessa è stata assolta dal destinatario. Non è certamente normale che un errore di digitazione nelle fatture e nei listings comporti il pagamento dell'imposta in Italia ed in altro paese comunitario.

Ora al contribuente non resta che ricorrere in Commissione Tributaria con elevati costi, non solo per il contribuente ma

anche per la Pubblica Amministrazione. Siamo certi che la Commissione Tributaria darà ragione all'azienda ma con spese a carico del contribuente e dello Stato, spese che sono, stranamente, sempre compensate. Il Funzionario dovrebbe rendersi conto che, inutilmente, ha fatto spendere denaro allo Stato ed al contribuente. Bastava attivare un dialogo con il soggetto per eliminare quanto contestato.

A questo punto sorge a chi scrive un tragico dubbio: quanto il raggiungimento degli obiettivi ha influenzato questa inopportuna decisione? Ritengo che quando sono stati istituiti i citati obiettivi il relatore si sia dimenticato, così come peraltro avviene nelle aziende, di verificare il reale raggiungimento degli stessi, anche se questi si concludono dopo diversi anni.

Il Ministro Brunetta, al fine di verificare l'efficienza del personale della Pubblica Amministrazione dovrebbe disporre affinché alla conclusione del contenzioso l'importo raggiunto "sulla carta" venga decurtato da quello riscontrato realmente. Quanto sopra permetterebbe anche di dare una reale valutazione dei funzionari dipendenti dal nostro (strano) Stato Italiano.

Inshallah !

Andrea Toscano

# SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il Centro Studi e Servizi del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali ha stipulato una convenzione con lo studio Giffoni per la fornitura di alcuni servizi messi a disposizione di tutti gli iscritti.

Lo sportello internazionalizzazione è uno strumento utile per tutti gli operatori dediti alle problematiche di commercio con l'estero in quanto permette l'aggiornamento continuo ed in tempo reale di tutte le disposizioni doganali.

Particolare importanza assume poi l'aggiornamento delle "regole di origine preferenziale", in quanto si potranno consultare tutti gli accordi di associazione dell'Unione Europea e le regole dei singoli accordi (tabella allegata, aggiornata al 28 Gennaio 2010). I protocolli "origine" contenuti negli accordi preferenziali, sono disponibili per gli abbonati, al servizio "Sportello internazionalizzazione", in versione consolidata, sul sito "normativa comunitaria".

Il "pacchetto servizi", denominato "Sportello Internazionalizzazione" è offerto al costo di euro 250,00 (duecentocinquanta - IVA inclusa), mediante sottoscrizione di abbonamento annuale.

L'importo dell'abbonamento può essere versato mediante bonifico presso:

BANCA POPOLARE DI MILANO -  
AGENZIA 252 - BARBERINI - ROMA  
intestato al  
Centro Studi e Servizi Srl  
IT12V0558403201000000012922.

L'abbonamento è annuale e comprende:

## "Normativa comunitaria"

- Codice doganale comunitario
- DAC
- Regole di origine preferenziale
- Franchigie doganali

Il contenuto della "Normativa comunitaria" è disponibile su internet. Tutte le norme contenute nelle pagine internet in questione possono essere salvate sul computer dell'abbonato. Ad ogni modifica di una norma contenuta nella "Normativa comunitaria", l'abbonato sarà avvisato direttamente via e-mail.

Si accede alla pagina web "Normativa comunitaria" unicamente tramite la username e la password che verrà fornita ad ogni abbonato.

## Bollettino @Dogana

- newsletter sulle novità in materia doganale comunitaria.

Il bollettino @dogana è inviato settimanalmente via e-mail direttamente a tutti gli abbonati.

## Consulenza Doganale "breve"

fornita, su richiesta, via e-mail, direttamente dallo Studio Giffoni di Bruxelles:

- classificazione delle merci;
- interpretazione legislazione doganale;
- interpretazione delle regole di origine;
- consigli sui regimi doganali da applicare all'importazione;
- antidumping.

## MODULO DI ADESIONE

FAC-SIMILE

da trasmettere alla Società Centro Studi e Servizi srl  
Via XX Settembre, 3 - 00187 Roma  
tel. 06/42.00.46.21 / fax 06/42.00.46.28 / e-mail: info@cnsd.it

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(generalità complete)

con sede in \_\_\_\_\_  
(indirizzo completo, telefono, fax, e-mail)

P.IVA \_\_\_\_\_

sottoscrive l'abbonamento annuale al pacchetto servizi denominato "Sportello Internazionalizzazione" al costo di euro 250,00 (duecentocinquanta) Iva inclusa.

Dichiara di aver provveduto al pagamento a mezzo bonifico bancario.

Intestazione fattura: \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## Origine preferenziale

Regime preferenziale	Cumulo bilaterale	Cumulo diagonale		Cumulo completo totale	No drawback	Prova dell'origine	Esportatore autorizzato
		Paneuromed	Balcani				
Stati ACP	SI	NO	NO	SI	NO	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Albania	SI	NO	SI	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Algeria	SI	NO	NO	SI	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Andorra prodotti agricoli	SI	NO	NO	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Bosnia-Ervegovina	SI	NO	SI	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
CARIFORUM	SI	NO	NO	SI	NO	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Ceuta e Melilla	SI	NO	NO	SI	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Cile	SI	NO	NO	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Croazia	SI	NO	SI	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Egitto	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	SI	NO	SI	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Giordania	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Islanda	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Isole Faeroer	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Israele	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Libano	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Marocco	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Messico	SI	NO	NO	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Montenegro	SI	NO	SI	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Norvegia	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Nuova Guinea e Isole Figi	SI	NO	NO	SI	NO	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Palestina	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
PTOM	SI	NO	NO	SI	NO	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
SADC	SI	NO	NO	SI	NO	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
SEE	SI	NO	NO	SI	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Siria	SI	SI	NO	NO	NO	EUR1 e EUR2	NO
SPG <sup>(1)</sup>	SI	NO	NO	NO	NO	FORM A, EUR1, dichiarazione su fattura	SI
Sudafrica	SI	NO	NO	NO	NO	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI
Svizzera	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Tunisia	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Turchia (agricoli)	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1, EUR-MED e dichiarazione su fattura	SI
Turchia (CECA)	SI	SI	NO	NO	SI	EUR1 e dichiarazione su fattura	SI

N.B. Questa tabella non tiene conto di tutte le eccezioni e/o deroghe che possono esistere per queste varie regole.

(1) Si applica anche il cumulo regionale.



La grave crisi economica che ha investito il mondo occidentale ha fatto perdere migliaia di posti di lavoro. Il settore dei traffici commerciali internazionali ne ha risentito in modo massiccio ed ha messo in luce le gravi carenze strutturali e funzionali dei nostri porti.

All'inizio degli anni '90 l'Italia, grazie alla sua favorevole posizione geografica, riuscì ad attrarre un notevole volume di traffici, nonostante la sua arretratezza cronica nell'offrire servizi adeguati ad un mercato in continua espansione.

Lentamente, ma inesorabilmente, le direttrici dei traffici iniziarono a spostarsi massicciamente verso i porti del Nord Europa attratte da infrastrutture all'avanguardia e da procedure di sdoganamento più rapide e meno costose: la posizione geografica non era più determinante per la scelta delle rotte e dei punti di approdo.

È risaputo che le merci devono correre il più velocemente possibile e che ogni intralcio viene immediatamente rilevato, premiando quei porti nei quali l'efficienza è di casa.

Uno strumento volto a rendere più veloci gli sdoganamenti è stato individuato agli inizi degli anni '90 anche in Italia con la creazione dei Centri di Assistenza Doganale.

L'attività dei CAD, che offre la possibilità agli spedizionieri doganali di unirsi in forma societaria, viene svolta secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle Finanze e inizialmente limitava la responsabilità degli operatori ai soli casi in cui l'attività professionale non fosse stata svolta con la dovuta diligenza.

Successivamente, con la Legge 25 luglio 2000, n. 213, l'operatività doganale dei CAD è stata inquadrata nella normativa prevista per le "procedure semplificate" di accertamento: questo provvedimento ha consentito ai CAD di operare presso gli spazi doganali e presso i luoghi designati dai propri mandatarî in procedura domiciliata.

Il risvolto negativo della questione risiede nel gravoso fardello di responsabilità che sono state attribuite in tal modo ai CAD: l'istituto della "rappresentanza indiretta" rende i CAD solidalmente responsabili con l'importatore/esportatore.

In un simile contesto emergono però differenze nel grado di responsabilità: i Cad che hanno l'opportunità di svolgere la propria attività all'interno di un magazzino o di un deposito doganale possono giovare della possibilità di visionare la merce che dovrà essere presentata in dogana. Quelli che invece operano presso i porti spesso dichiarano la merce contenuta in un container appena sbarcato da una nave, basandosi unicamente sulla documentazione che scorta la merce.

Giorgio Rottigni

**ISTOP SPAMAT** s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY  
Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664  
Telefax: (080) 3974474  
Mobile: 348 6562094  
E-mail: spamat@spamat.it



**SPAMAT** s.n.c.

70122 BARI - ITALY  
Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249  
Telefax: (080) 2460260  
Mobile: 346 3806614  
E-mail: spamatbari@spamat.it

**SHIPPING • FORWARDING • CHARTERING • STEVEDORING**

# Riepilogo 2009 n. 1/6

*Riteniamo di fare cosa gradita ai nostri lettori riportando un memorandum riepilogativo inerente al lavoro svolto durante l'anno 2009, con l'elenco degli articoli, la loro area di pertinenza nonché il numero e la pagina in cui sono stati pubblicati. Per coloro che ne avessero la necessità il riepilogo degli anni precedenti è disponibile sia sul nostro sito che presso la segreteria del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.*

<b>Editoriale</b>		<b>Speciale Europa</b>	
• Giù la maschera!	n. 1 pag. 2	• Patente doc per il carciofo	n. 1 pag. 12
• Compliance doganale	n. 2 pag. 2	• Regime generale delle accise	n. 1 pag. 14
• Dalla parte del consumatore	n. 3 pag. 2	• Modifiche al regime di transito	n. 1 pag. 15
• Innovazione e tecnologia in dogana	n. 4 pag. 2	• Circolazione facilitata delle merci	n. 2 pag. 13
• Caro Ministro...	n. 5 pag. 2	• Diritti di proprietà intellettuale	n. 2 pag. 14
<b>Primo piano</b>		• Misure di salvaguardia e vigilanza	n. 2 pag. 15
• IVA "congelata"	n. 1 pag. 3	• Accordo CE-Albania	n. 3 pag. 13
• Controlli a posteriori cambiano le regole	n. 2 pag. 3	• EORI	n. 3 pag. 14
• Le etichette salvaguardano la nostra salute	n. 3 pag. 3	• Dichiarazioni in materia di transito e di esportazioni	n. 3 pag. 15
• Vari tipi di prodotti	n. 3 pag. 4	• Prodotti a duplice uso	n. 4 pag. 13
• I marchi di qualità	n. 3 pag. 5	• Turchia, unione doganale o regime preferenziale	n. 4 pag. 14
• Prodotti da agricoltura biologica	n. 3 pag. 6	• Convenzione TIR	n. 5 pag. 12
• Etichette DOP . IGP . STG logo europeo	n. 3 pag. 7	• CE-Svizzera	n. 5 pag. 14
• Agenzia delle dogane "Smart port"	n. 4 pag. 3	• AEO Giappone	n. 5 pag. 15
• Problematiche di competitività dei porti italiani	n. 4 pag. 4	• Unioni doganali e zone di libero scambio nel mondo	n. 5 pag. 17
• Nuovi indirizzi giurisprudenziali sui depositi IVA	n. 5 pag. 3	• Regime comune applicabile all'esportazione	n. 6 pag. 13
• L'istituto del drawback	n. 6 pag. 3	• Accordo di partenariato interinale	n. 6 pag. 14
<b>Attualità</b>		• Norme di origine negli scambi tra CE e OLP	n. 6 pag. 15
• Certificati di origine preferenziale	n. 1 pag. 5	<b>Giurisprudenza</b>	
• Diritto di difesa terremoto Sopropè	n. 2 pag. 5	• Interpello doganale	n. 1 pag. 19
• Export control system ECS	n. 3 pag. 11	• Congelato il "made in"	n. 5 pag. 7
• Un luglio di novità... non tutte rilassanti!	n. 4 pag. 9	• "Made in" cambio di rotta	n. 6 pag. 27
• No alla pirateria e alla contraffazione	n. 5 pag. 5	<b>Formazione</b>	
<b>Scenari</b>		• Percorsi utili	n. 1 pag. 24
• Nuove norme "buy american"	n. 2 pag. 10	• IVA e dogane negli scambi internazionali	n. 2 pag. 39
• Sicurezza in mare	n. 5 pag. 39	• Operatore economico autorizzato come e perché	n. 3 pag. 35
• I marchi di qualità del vino	n. 5 pag. 40	• 6 week end da dedicare all'aggiornamento	n. 4 pag. 40
<b>Fisco</b>		<b>Dogane</b>	
• Decadenza e prescrizione	n. 1 pag. 9	• Il ruolo della dogana moderna nell'ambito del mercato unico	n. 1 pag. 25
• Canone inverso	n. 2 pag. 23	• Navigazione da diporto	n. 1 pag. 31
• Depositi IVA... ormai ne parlano tutti!	n. 3 pag. 9	• Na' tazze e caffè	n. 2 pag. 16
• Risoluzione 180/E acquisti intracomunitari	n. 4 pag. 20		
• Recupero dei diritti doganali	n. 6 pag. 6		
<b>Confiad</b>			
• Atene 20 febbraio 2009	n. 2 pag. 33		
• XVII Assemblea generale	n. 6 pag. 40		

• Applicazione del Codice doganale comunitario	n. 2 pag. 17	• DAU telematico	n. 6 pag. 23
• Novità in materia di accise	n. 2 pag. 19	• Made in Italy	n. 6 pag. 25
• Ravvedimento operoso		• Torino 21 novembre 2009	n. 6 pag. 30
aboliti alcuni adempimenti tributari	n. 2 pag. 21	• Rappresentanza nel nuovo CDC	n. 6 pag. 32
• Disciplina valutaria	n. 3 pag. 19	• Il deposito fiscale ai fini IVA	n. 6 pag. 35
• Tariffe doganali liberalizzate	n. 3 pag. 23	• Roma 23 novembre 2009	n. 6 pag. 38
• Nuove disposizioni contro la contraffazione	n. 4 pag. 25	• Napoli 16 novembre 2009	n. 6 pag. 39
• Cessioni e acquisti con la Repubblica di San Marino	n. 4 pag. 28		
• Nuove norme per l'etichettatura dell'olio d'oliva	n. 4 pag. 31	<b>Previdenza</b>	
• Memorandum sul manzo	n. 5 pag. 23	• I figli del dio minore cambiano genitura	n. 1 pag. 38
• Riforma del processo civile e tributario	n. 5 pag. 25		
• 1° gennaio 2010 novità Intrastat	n. 6 pag. 17	<b>Filo diretto</b>	
		• "Made in" Arabia Saudita	n. 1 pag. 40
<b>Convegni</b>		• Modifica del DPR 633/72	n. 2 pag. 40
• Verona 30 gennaio 2009	n. 1 pag. 33	• Gli errori della commissione	n. 3 pag. 40
• Savona 31 gennaio 2009	n. 1 pag. 35	• Tutto ha un limite	n. 4 pag. 35
• Trieste 22 maggio 2009	n. 3 pag. 25	• Royalties e valore imponibile in dogana	n. 5 pag. 27
• I nostri primi 50 anni	n. 4 pag. 37		
• Napoli 26 settembre 2009	n. 5 pag. 29	<b>Centro Studi</b>	
• Profili di responsabilità del doganalista	n. 5 pag. 31	• Formazione on-line	n. 4 pag. 36
• Milano 7 novembre 2009	n. 6 pag. 21	• Il Centro Studi entra nel network "INCU"	n. 5 pag. 37
		<b>Professione</b>	
		• Polizza assicurativa per i doganalisti	n. 5 pag. 19



## ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

**NON HAI ANCORA PENSATO DI  
ESERCITARE LA PROFESSIONE DEL DOGANALISTA SOTTO FORMA D'IMPRESA  
CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?**

**COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.**

1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
3. Sono abilitati a svolgere attività quali enti per le ispezioni della Comunità Europea Reg. CEE 3284/1994.
4. Sono muniti dall'Amministrazione Finanziaria dello speciale timbro conforme all'allegato 62 del DAC (Reg. 2454/93), da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
5. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
6. Possono operare negli spazi doganali.
7. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
8. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
9. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.
10. Sono ammessi alle procedure semplificate di cui all'art. 76 del Codice Doganale Comunitario.

**INFORMATI..... TELEFONACI .....!!!!**  
**CAD L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN CHIAVE MODERNA**

40122 BOLOGNA - Via Riva Reno - Tel. 051 225 842 - Fax 051 274 742  
(presso Consiglio Compartimentale Spedizionieri Doganali)

recapito provvisorio: CAD MESTIERI Srl 41012 CARPI (Modena)

Via dei Trasporti, 2/A - Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044 Email: mestieri@samasped.com